SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 231

A. Ra. N.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CIRCOLARE 3 novembre 2006, n. **9339.**

Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Richiesta dati al 31 dicembre 2006.

06A10425

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2006, n. **291.**

Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507, concernente il procedimento di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Udito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507, recante «Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 280

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) lettera abrogata.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973.

— La legge 18 ottobre 1977, n. 791, recante «Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative al servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986.

— Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, recante «Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1996.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507, recante «Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1999.

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 9 dicembre 1998, n. 507, si vedano le note alle premesse.

06G0310

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO 5 settembre 2006.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri», così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il quale prevede per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, un procedimento negoziale, con cadenza quadriennale, per gli aspetti giuridici, e biennale, per quelli economici, per la definizione di un apposito Accordo sindacale i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale il suddetto procedimento negoziale si svolge tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;

Visto il comma 2 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini della partecipazione al summenzionato procedimento negoziale, le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato;

Visto il comma 3 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale la delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri;

Vista la nota n. 038/0152323 del 21 aprile 2006 con la quale il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni ...», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilasciate a favore delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale diplomatico, riguardanti l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale il prof. Luigi Nicolais è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 con il quale al prof. Luigi Nicolais, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni «... di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico ed all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni ...», nonché quelle riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...»;

Sentito il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 112, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera diplomatica:

1) SNDMAE (Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri);

2) CGIL Coordinamento Esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2006

Il Ministro: NICOLAIS

06A11156

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 2006.

Approvazione della deliberazione del 3 ottobre 2006 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, concernente la misura del contributo dovuto dagli iscritti, per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Esaminata la deliberazione in data 3 ottobre 2006 con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2007 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Considerato, che la misura rimasta invariata rispetto a quella fissata per l'anno 2006, deve ritenersi congrua;

Visto l'art. 20, lettera *f)* della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 3 ottobre 2006, con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in € 50 le quote annuali dovute per l'anno 2007 al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; ed ha altresì disposto che le quote suddette, a norma dell'art. 28 del Regolamento, sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Roma, 29 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A11291

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 novembre 2006.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli

enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2007, non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per l'anno 2007, che disciplina tale aspetto, è in corso di approvazione;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2007.

Roma, 30 novembre 2006

Il Ministro: AMATO

06A11155

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2006.

Riconoscimento della tessera sanitaria della regione Lombardia anche sostitutiva del tesserino plastificato del codice fiscale, attuativo del comma 2 dell'articolo 1-*ter* del decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni. (Progetto tessera sanitaria).

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELLA SALUTE
E LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 1 del citato art. 50, il quale dispone, tra l'altro che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale, nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio;

Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 5 dicembre 1983, concernente l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente le modalità di gestione della Tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, il quale prevede, tra l'altro, nelle premesse, che la TS sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;

Visto il decreto 19 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della

salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2006, il quale ha integrato il citato decreto 11 marzo 2004 aggiungendovi:

l'art. 1-*bis* concernente l'elenco delle tessere sanitarie regionali riconosciute conformi alla TS ai sensi del citato comma 11 dell'art. 50, fra le quali sono ricomprese anche le tessere adottate dalla regione Lombardia, riportate nei paragrafi 1.1 e 1.2 dell'Allegato B;

l'art. 1-*ter* concernente le tessere sanitarie regionali ritenute anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale, fra le quali non sono ricomprese le tessere regionali adottate dalla regione Lombardia, tenuto conto che, come specificato nelle premesse, per la regione Lombardia non si sono integralmente perfezionati sia gli impegni assunti dalla medesima regione sia gli obblighi di comunicazione del codice fiscale e di ogni sua variazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Vista la nota n. 2006/150672 del 9 ottobre 2006 dell'Agenzia delle entrate, concernente, tra l'altro, la comunicazione che per la regione Lombardia si sono verificati gli impegni realizzativi ai fini del riconoscimento delle tessere sanitarie adottate dalla regione Lombardia come sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale;

Vista la Convenzione n. 2006/123301 del 15 settembre 2006, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la regione Lombardia, concernente, tra l'altro, gli impegni nonché gli obblighi di comunicazione della medesima regione Lombardia, ai fini del riconoscimento delle tessere sanitarie adottate dalla regione Lombardia come sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale, inerenti:

la regolarizzazione delle proprie tessere sanitarie regionali segnalate non valide da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito della fase di allineamento con l'archivio dei codici fiscali, ai sensi del comma 9 del citato art. 50;

il rispetto, per le tessere regionali da emettere, degli obblighi di comunicazione del codice fiscale e di ogni sua variazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Tenuto conto che per la regione Lombardia si sono perfezionati i citati impegni realizzativi nonché gli obblighi di comunicazione del codice fiscale necessari affinché la tessera sanitaria adottata dalla regione Lombardia di cui al paragrafo 1.2 dell'allegato *B* del citato decreto 11 marzo 2004 e successive integrazioni possa essere anche sostitutiva del tesserino plastificato del codice fiscale;

Visto il comma 2 dell'art. 1-*ter* del citato decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni, il quale prevede che con successivi decreti sono indicate le ulteriori tessere sanitarie regionali che risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Tessere sanitarie regionali sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale

1. L'elenco delle tessere sanitarie regionali, di cui all'art. 1-*ter* del decreto 11 marzo 2004 e successive integrazioni, che risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze, è integrato con la tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Lombardia di cui al paragrafo 1.2 dell'allegato *B* del citato decreto 11 marzo 2004 e successive integrazioni.

Roma, 30 novembre 2006

p. *Il Ministero dell'economia e delle finanze*
Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

p. *Il Ministero della salute*
Il Capo del dipartimento della qualità
MASTROCOLA

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Capo dipartimento
per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
ESPOSITO

06A11157

DECRETO 5 dicembre 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e,

in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 dicembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 55.432 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 dicembre 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 dicembre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto,

costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 dicembre 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A11379

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 settembre 2006.

Concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore delle imprese industriali operanti nel settore legno-mobile, meccanica, tessile, abbigliamento, calzature e area territoriale del Piceno. (Decreto n. 39327).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale n. 36451 del 1° luglio 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati attribuiti 15 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa alle imprese della filiera produttiva del settore tessile, abbigliamento, calzature ubicate nel territorio della regione Marche;

Visto l'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che sposta al 31 dicembre 2006 il termine per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori in deroga, concessi sulla base di accordi governativi di settore sulla competenza 2005;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo intervenuto in sede territoriale il 22 giugno 2006;

Visto il verbale di accordo governativo stipulato in data 28 giugno 2006, relativo alla modifica del precedente accordo governativo del 9 maggio 2005 concluso ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; e ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che le difficoltà economiche e produttive si sono estese ad altri comparti e settori, determinando difficoltà sul piano occupazionale, anche per imprese non appartenenti ai settori di cui al decreto interministeriale n. 36451 del 1° luglio 2005 ubicate nel territorio della regione Marche;

Ritenuto di dare attuazione all'accordo governativo del 28 giugno 2006, secondo le modalità e le condizioni concordate nel verbale medesimo, che si allega al presente decreto.

Decreta:

Art. 1.

1. L'utilizzo delle risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro a valere sulla competenza 2005 e non ancora utilizzate viene esteso ai settori legno - mobile, meccanica ed area territoriale del Piceno.

2. Con riferimento all'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005, vengono attribuiti 6 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai settori legno - mobile, meccanica, tessile, abbigliamento, calzature e area territoriale del Piceno.

Art. 2.

Le risorse residue di cui al punto 1 dell'art. 1 e le risorse di cui al punto 2 del medesimo art. 1 verranno utilizzate per i settori e per l'area industriale indicati nelle premesse come di seguito indicato:

a) il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (cui non si applica l'art. 12 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti. Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere, altresì concesso alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa;

b) il trattamento di mobilità può essere esteso ai lavoratori licenziati da aziende artigiane ed industriali fino a 15 dipendenti. Ai lavoratori licenziati da imprese industriali con più di 15 può essere erogata l'indennità di mobilità in deroga, qualora i medesimi lavoratori abbiano utilizzato i periodi di mobilità ordinaria.

Art. 3.

Per le modalità di gestione dei trattamenti di cui agli articoli 1) e 2), e per i criteri di priorità si farà riferimento a quanto già concordato per il settore tessile, abbigliamento, calzature e all'intesa del 22 giugno 2006; ulteriori integrazioni saranno definite dalle parti in sede territoriale presso la regione Marche.

Art. 4.

L'onere complessivo, pari ad euro 6.000.000,00, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 4, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al decreto interministeriale n. 36451 del 1° luglio 2005 come modificato dal presente provvedimento e darne riscontro al Ministro del lavoro e delle previdenza sociale ed al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006

Il Ministro del lavoro
e delle previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 168

06A11132

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 novembre 2006.

Graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni per il collegamento telematico «quick-response» nel settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 103, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, tra l'altro, prevede la concessione e liquidazione di agevolazioni in favore di progetti per il collegamento telematico delle imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero - quick response;

Visto l'art. 21, comma 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che al fine dell'incentivazione del TAC, ad integrazione di quanto già previsto dal citato art. 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie;

Visto l'art. 23, comma 5-*bis* della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, che prevede anche l'utilizzo delle disponibilità finanziarie in economia per progetti non realizzati ovvero realizzati con minori costi per i quali sono state concesse le agevolazioni per le finalità di cui all'art. 103, comma 5, della legge n. 388/2000;

Vista la circolare del Ministro delle attività produttive 10 marzo 2006, n. 946057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2006;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento CE /69/2001 della commissione (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L n. 10 del 31 gennaio 2001 e succ. integrazioni);

Considerato che con convenzione del 27 luglio 2001 modificata ed integrata con atto aggiuntivo del 27 maggio 2003 è stata affidata, mediante gara per licitazione privata indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea S del 13 marzo 2001, n. 50, la gestione amministrativa degli interventi al gestore costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese, composto da M.C.C. S.p.a., Banco di Sicilia S.p.a. e IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.a. (nel seguito chiamato gestore);

Vista la nota del 14 agosto 2006 con la quale il gestore comunica che in pari data alle ore 19 il bando è stato chiuso per interruzione dei termini già fissati con decreto ministeriale 9 marzo 2006 senza l'avvenuto esaurimento delle risorse messe a bando — € 19.000.000,00 — e con un residuo accertato pari a € 6.092.195,73;

Visto il comunicato stampa del 15 settembre 2006 col quale si è data notizia della chiusura del bando;

Tenuto conto che le risorse poste a bando per la concessione delle agevolazioni devono, ai sensi del quinto comma dell'art. 103 della legga n. 388/2000, tener conto delle distinzioni tra le piccole e medie imprese e le grandi imprese nonché delle iniziative comuni delle stesse imprese assegnando priorità verso forme associative ovvero forme consortili;

Tenuto conto che sono stati ridotti i tempi per la presentazione da parte delle imprese della domanda di fruizione delle agevolazioni e sarà effettuata la liquidazione delle agevolazioni una sola volta, al termine della realizzazione del progetto;

Considerato che il gestore ha trasmesso con nota 29 settembre 2006, sulla base delle verifiche di compatibilità con la normativa e della regolarità formale delle domande e degli allegati, la graduatoria dei progetti di investimento presentati con la dichiarazione-domanda dai promotori nonché l'elenco delle dichiarazioni-domande non agevolabili, ai sensi della predetta circolare;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per agevolare i progetti di commercio elettronico sul capitolo 7420 piano di gestione 34 risultano disponibili euro 12.907.804,27;

Tenuto conto che l'importo del compenso per attività istruttoria comunicato dal gestore ammonta ad 839.255,60 euro, come da accordi contrattuali regolati dalla convenzione vigente;

Considerato di voler emanare la graduatoria quale ordine decrescente per punteggio conseguito dalle dichiarazioni-domande pervenute e determinare l'importo dell'agevolazione concedibile fino all'esaurimento delle predette risorse disponibili con le modalità indicate nel punto 3 e 4 della circolare già citata nonché indicare i progetti non agevolabili;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, negli allegati 1, 2, 3 del presente decreto, la graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 103 comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quick response documentazione trasmessa dal gestore con nota n. 52323 del 29 settembre 2006 citata nelle premesse, a seguito dell'istruttoria effettuata sulle dichiarazioni-domanda presentate dai promotori per il bando emanato con circolare n. 946057 del 10 marzo 2006.

Art. 2.

Entro due mesi dalla data termine del progetto, il soggetto promotore presenterà dichiarazione domanda per la fruizione delle agevolazioni come da bando. Con successivo decreto dirigenziale, trasmesso a cura del gestore, verranno indicate le modalità di fruizione delle agevolazioni per ciascuna impresa secondo l'ordine della graduatoria con le quali sarà possibile ridurre i tempi operativi mediante la liquidazione, prevista in unica soluzione al termine della realizzazione del progetto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto e la registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegati tre elenchi (graduatoria dei consorzi, ati, pmi non associate risultate positive).

Roma, 6 novembre 2006

Il direttore generale: GOTI

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma5 — Quick Response — Elenco delle operazioni positive

	Posiz	Consorzio	Sede Comune	Prov	Posizione Impresa	Denomazione	F.G.	Ambito	C.F.	P.I.	Sede Comune	Prov	Investimento esposto	Investimento ammesso	Contributo richiesto	Contributo ammesso
1	10094	CONSORZIO MAESTRI CALZATURIERI DEL BRENTA	STRA	VE	8000113	MIMA SRL	D.I.	119	00326980273	00326980273	Comune non disponibile	XX	30.000,00	30.000,00	13.500,00	13.500,00
2			STRA	VE	8000114	PERON SRL	S.R.L.	119	00330560277	00330560277	CAMPONOGARA	VE	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
3			STRA	VE	8000115	RENE' CAOVILLA	S.P.A.	119	00166690271	00166690271	FIESSO D'ARTICO	VE	60.000,00	60.000,00	27.000,00	27.000,00
4			STRA	VE	8000116	CALZ.CIO MITICA	S.R.L.	077	01439830280	01439830280	SAONARA	PD	60.000,00	60.000,00	27.000,00	27.000,00
5			STRA	VE	8000120	CALZ.CIO MODA DI FAUSTO	S.P.A.	119	00892550278	00892550278	VIGONOVO	VE	50.000,00	50.000,00	22.500,00	22.500,00
6			STRA	VE	8000121	MODA RUGGI SRL	D.I.	077	02012370280	02012370280	PADOVA	PD	94.000,00	94.000,00	42.300,00	42.300,00
7			STRA	VE	8000119	FORMIFICIO STF S.R.L.	S.R.L.	119	00200640274	00200640274	STRA	VE	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
8			STRA	VE	8000118	CALZATURIFICIO MARIPE SPA	D.I.	119	00773320270	00773320270	Comune non disponibile	XX	90.000,00	90.000,00	40.500,00	40.500,00
9			STRA	VE	8000117	S & C SRL	D.I.	077	02584480285	02584480285	SAONARA	PD	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
10	10134	Consorzio C.D.A.	ROMA	RM	8000180	Centro Moda Calzature	S.R.L.	021	80187010154	80187010154	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
11			ROMA	RM	8000183	Centri Moda Assoli Mila	ND	021	04240720153	04240720153	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
12			ROMA	RM	8000184	Casale Della Moda s.r.l.	D.I.	045	01730830401	01730830401	RADICOFANI	SI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
13			ROMA	RM	8000186	CDM Centro Diffusione	D.I.	063	02204980151	02204980151	BRENZONE	VR	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
14			ROMA	RM	8000188	Alta Moda Gioia 2 S.R.L.	D.I.	022	04262530159	04262530159	ARCORE	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
15			ROMA	RM	8000190	Alta Moda Gioia 4 S.R.L	D.I.	021	09021500153	09021500153	ANGIARI	VR	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
16			ROMA	RM	8000192	Alta Moda 6 S.r.l.	D.I.	021	09963590154	09963590154	CERRO VERONESE	VR	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
17			ROMA	RM	8000194	Alta Moda 8 Srl	D.I.	022	09268480150	09268480150	ASSAGO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
18			ROMA	RM	8000199	Centro Moda Calzature 1	D.I.	065	02165890233	02165890233	RO	FE	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
19			ROMA	RM	8000198	Cento Modo calzature 4 S.R.L.	S.R.L.	021	02021160235	02021160235	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
20			ROMA	RM	8000197	Cento Modo calzature 3 S.R.L.	S.R.L.	021	01841230236	01841230236	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
21			ROMA	RM	8000196	Cento Modo calzature 2 S.R.L.	S.R.L.	021	02101610232	02101610232	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
22			ROMA	RM	8000195	Cento Modo calzature 1 S.R.L.	ND	021	02052650237	02052650237	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
23			ROMA	RM	8000193	Alta Moda 7 Srl	D.I.	021	03345460962	03345460962	COLOGNA VENETA	VR	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
24			ROMA	RM	8000191	Alta Moda 5 S.r.l.	D.I.	021	04056010962	04056010962	CEREA	VR	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
25			ROMA	RM	8000189	Alta Moda Gioia 3 S.R.L.	D.I.	032	12255100153	12255100153	CANDELO	BI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
26			ROMA	RM	8000187	Alta Moda Gioia S.R.L.	D.I.	022	00226030161	00226030161	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00

Consorzi

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma5 | *Quick Response* | *Elenco delle operazioni positive*

27			ROMA	RM	8000185	Alice Confezioni	D.I.	032	07808160159	07808160159	CODIGORO	FE	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
28			ROMA	RM	8000181	Centro Moda Cantoni S.N.C.	D.I.	032	08008120159	08008120159	CONCAMARISE	VR	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
29			ROMA	RM	8000182	Centro Moda Cinzia S.R.L.	D.I.	021	07011270159	07011270159	GAZZO VERONESE	VR	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
30	10135	Consorzio C.D.A.	ROMA	RM	8000200	C.M.T. S.r.l.	S.R.L.	098	07365721005	07365721005	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
31			ROMA	RM	8000206	F.C. Moda S.R.L.	S.R.L.	098	05200521002	05200521002	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
32			ROMA	RM	8000208	Gentili Biancheria SRL	S.R.L.	098	00432231009	00432231009	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
33			ROMA	RM	8000210	Gentili Max Sport SRL	ND	098	01191471000	01191471000	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
34			ROMA	RM	8000219	Quarta Dimenzione Fation S.R.L.	S.R.L.	098	06691601006	06691601006	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
35			ROMA	RM	8000218	Nuvola Abbigliamento S.R.L.	S.R.L.	098	05237381008	05237381008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
36			ROMA	RM	8000217	Nika S.R.L.	S.R.L.	098	08408891003	08408891003	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
37			ROMA	RM	8000216	NiKa S.N.C.	S.N.C.	098	06968731007	06968731007	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
38			ROMA	RM	8000215	M nimo Moda S.R.L.	ND	098	00021711007	00021711007	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
39			ROMA	RM	8000214	L.P. Intimo S.R.L.	S.R.L.	098	04649991009	04649991009	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
40			ROMA	RM	8000213	Intimo Duemila S.R.L.	S.R.L.	098	01255840595	01255840595	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
41			ROMA	RM	8000212	Intimo Collezioni S.R.L.	ND	098	00123731002	00123731002	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
42			ROMA	RM	8000211	Giove Abbigliamento S.R.L.	S.R.L.	098	05534131007	05534131007	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
43			ROMA	RM	8000230	Centro Intimi S.R.L.	S.R.L.	098	06039691008	06039691008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
44			ROMA	RM	8000229	Blu Barry S.r.L.	S.R.L.	098	05636841008	05636841008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
45			ROMA	RM	8000228	Best Traid1 S.r.l.	S.R.L.	098	06873051004	06873051004	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
46			ROMA	RM	8000227	Best Traid Srl	S.R.L.	098	04982791008	04982791008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
47			ROMA	RM	8000226	Best Traid For S.R.L.	S.R.L.	098	08970540152	08970540152	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
48			ROMA	RM	8000225	Best Traid Color S.R.L.	S.R.L.	098	01365750494	01365750494	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
49			ROMA	RM	8000224	Best Taid One S.r.l.	S.R.L.	098	02992760096	02992760096	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
50			ROMA	RM	8000223	CAFFE TROMBETTA	S.R.L.	097	00453490583	00897321006	POMEZIA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
51			ROMA	RM	8000222	Abbigliamento Volare S.R.L.	S.R.L.	098	02101741003	02101741003	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
52			ROMA	RM	8000221	Abbigliamento Vivere S.r.l.	S.R.L.	098	06907561002	06907561002	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
53			ROMA	RM	8000220	CARONTE E TOURIST SPA	S.P.A.	295	00288990807	00288990807	MESSINA	ME	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
54			ROMA	RM	8000209	Gentili Intimo S.r.l.	S.R.L.	098	07884211009	07884211009	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91

Consorzi

55			ROMA	RM	8000207	MAZZA RITA	ND	097	MZZRTI47A41A132E	00522141001	GENZANO DI ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
56			ROMA	RM	8000205	Battistini Enzo	D.I.	097	00063141006	00063141006	GENZANO DI ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
57			ROMA	RM	8000202	Confezioni Scarpe e Intimo 2 S.R.L.	S.R.L.	098	03217130966	03217130966	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
58			ROMA	RM	8000203	Cofezioni Scarpe S.R.L.	S.R.L.	098	07642841006	07642841006	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
59			ROMA	RM	8000204	Dado Intimo S.R.L.	S.R.L.	098	06579411007	06579411007	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
60			ROMA	RM	8000201	Celli Abbigliamenti S.R.L.	ND	098	05607481008	05607481008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
61	10136	CONSORZIO ABC	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	8000231	CONSORZIO ABC		108	00983480674	00983480674	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
62			MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	8000234	MAGLIFICIO RUGOVER	S.N.C.	108	00297290678	00297290678	NOTARESCO	TE	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
63			MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	8000235	VEL.GAM. MANIFATTURE	S.R.L.	108	00776580672	00776580672	GIULIANOVA	TE	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
64			MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	8000236	ANDROMEDA COMUNICAZIONE SRL	S.R.L.	108	00939100673	00939100673	COLLEDARA	TE	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
65			MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	8000233	D&D PELLETTERIA SRL	S.R.L.	108	00921830675	00921830675	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
66			MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	8000232	RA.F. DI RAPONI ROMANO & C.	S.N.C.	108	00613180678	00613180678	GIULIANOVA	TE	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
67	10166	Consorzio C.D.A.	ROMA	RM	8000282	M la intimo srl	S.R.L.	095	02371160793	02371160793	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
68			ROMA	RM	8000289	kmoda srl	S.R.L.	095	13221010153	13221010153	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
69			ROMA	RM	8000291	Mondo Mag ia srl	S.R.L.	095	02377100546	02377100546	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
70			ROMA	RM	8000300	kmoda 5 srl	S.R.L.	095	00854510161	00854510161	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
71			ROMA	RM	8000299	kmoda 5 srl	S.R.L.	095	03499040172	03499040172	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
72			ROMA	RM	8000298	kmoda 5 srl	S.R.L.	095	01269010169	01269010169	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
73			ROMA	RM	8000297	kmoda 3 srl	S.R.L.	095	08928870016	08928870016	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
74			ROMA	RM	8000296	kmoda 2 srl	S.R.L.	095	01216860484	01216860484	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
75			ROMA	RM	8000295	kmoda srl	S.R.L.	095	01019570470	01019570470	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
76			ROMA	RM	8000294	kmoda 4 srl	S.R.L.	095	01707900369	01707900369	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
77			ROMA	RM	8000293	ASTRANET	S.R.L.	110	07609920017	07609920017	RIVOLI	TO	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
78			ROMA	RM	8000292	kmoda 2 srl	S.R.L.	095	01726180217	01726180217	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
79			ROMA	RM	8000312	Esposizione Uomo Srl	S.R.L.	095	01579480029	01579480029	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
80			ROMA	RM	8000311	Semplice Moda Srl	S.R.L.	095	08782490018	08782490018	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
81			ROMA	RM	8000310	Intimo Uomo Srl	S.R.L.	095	07787160014	07787160014	BORGO SAN GIOVANNI	LO	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
82			ROMA	RM	8000309	YOGITECH	S.P.A.	062	01784990465	01784990465	VIAREGGIO	LU	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
83			ROMA	RM	8000308	YKK ITALIA	S.P.A.	068	02013660156	02013660156	CESANO BOSCONE	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
84			ROMA	RM	8000307	Modissima Srl	S.R.L.	095	01915470049	01915470049	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
85			ROMA	RM	8000306	Moda Sempre Srl	S.R.L.	095	01800380022	01800380022	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma5 — *Quick Response* — *Elenco delle operazioni positive*

86			ROMA	RM	8000305	Arte Moda Srl	S.R.L.	095	97098120153	97098120153	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
87			ROMA	RM	8000304	Artemide Srl	S.R.L.	095	12822930157	12822930157	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
88			ROMA	RM	8000303	Artes Srl	S.R.L.	095	08098800017	08098800017	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
89			ROMA	RM	8000302	gmoda srl	S.R.L.	095	08301080159	08301080159	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
90			ROMA	RM	8000301	gmoda srl	S.R.L.	095	00901730960	00901730960	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
91			ROMA	RM	8000290	MID srl	S.R.L.	095	03450030964	03450030964	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
92			ROMA	RM	8000288	iceman srl	S.R.L.	095	00700440282	00700440282	ARCORE	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
93			ROMA	RM	8000284	donna s.r.l.	S.R.L.	095	01827130798	01827130798	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
94			ROMA	RM	8000285	donna fular srl	S.R.L.	095	01414240794	01414240794	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
95			ROMA	RM	8000287	centro moda mod srl	S.R.L.	095	01004950166	01004950166	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
96			ROMA	RM	8000286	Adj intimo	S.R.L.	095	01965640794	01965640794	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
97			ROMA	RM	8000283	abbigliimento one srl	S.R.L.	095	02392880791	02392880791	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
98	10169	Consorzio N.E.C. - New Electronic Commerce	ARICCIA	RM	8000315	Galieti Luciana	D.I.	097	00334911005	00334911005	GENZANO DI ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
99			ARICCIA	RM	8000331	Cialbert3	D.I.	096	05684721003	05684721003	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
100			ARICCIA	RM	8000330	cialbert2	D.I.	096	03938171000	03938171000	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
101			ARICCIA	RM	8000329	Cialbert 1	D.I.	096	08016340583	08016340583	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
102			ARICCIA	RM	8000328	uomo Piu6	D.I.	096	03978471005	03978471005	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
103			ARICCIA	RM	8000327	uomo Piu4	D.I.	096	05353251001	05353251001	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
104			ARICCIA	RM	8000326	uomo piu5	D.I.	098	05224511005	05224511005	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
105			ARICCIA	RM	8000325	uomo Piu3	D.I.	096	08417250589	08417250589	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
106			ARICCIA	RM	8000324	uomo piu3	D.I.	096	06709321001	06709321001	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
107			ARICCIA	RM	8000323	Uomo Piu2	D.I.	096	07702640587	07702640587	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
108			ARICCIA	RM	8000340	Mondial Seta 4	D.I.	096	01128100599	01128100599	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
109			ARICCIA	RM	8000339	Mondial Seta 5	D.I.	096	01261060592	01261060592	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
110			ARICCIA	RM	8000338	Mondial Seta 3	D.I.	096	01420530592	01420530592	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
111			ARICCIA	RM	8000337	Mondial Seta2	D.I.	096	01664510599	01664510599	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
112			ARICCIA	RM	8000336	Mondial Seta1	D.I.	096	01502310590	01502310590	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
113			ARICCIA	RM	8000335	uomo piu 8	D.I.	096	02089990598	02089990598	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
114			ARICCIA	RM	8000334	cialbert 6	D.I.	096	02038810590	02038810590	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
115			ARICCIA	RM	8000333	Cialbert5	D.I.	096	05890011009	05890011009	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
116			ARICCIA	RM	8000332	Cialbert 4	D.I.	096	08765141000	08765141000	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
117			ARICCIA	RM	8000348	Gruppo Barton	D.I.	096	06573951008	06573951008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
118			ARICCIA	RM	8000347	centro scarpe Genzano	D.I.	097	04565231000	04565231000	GENZANO DI ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
119			ARICCIA	RM	8000346	Pressing Sport	D.I.	096	00563400585	00563400585	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
120			ARICCIA	RM	8000345	L.egea point	D.I.	096	09036131002	09036131002	FROSINONE	FR	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
121			ARICCIA	RM	8000344	uomo piu intimo	D.I.	096	08271471008	08271471008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
122			ARICCIA	RM	8000343	uomo Piu 9	D.I.	096	07402081009	07402081009	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
123			ARICCIA	RM	8000342	Mondial Seta 7	D.I.	096	00948380589	00948380589	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
124			ARICCIA	RM	8000341	Mondial seta6	D.I.	096	07155220580	07155220580	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
125			ARICCIA	RM	8000318	barton3	D.I.	096	00632500740	00632500740	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
126			ARICCIA	RM	8000319	Barton 5	D.I.	096	00903301000	00903301000	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
127			ARICCIA	RM	8000320	Barton 4	D.I.	096	03145140376	03145140376	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
128			ARICCIA	RM	8000322	uomo Piu 1	S.R.L.	096	07482390585	07482390585	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
129			ARICCIA	RM	8000321	Barton 6	D.I.	096	08164381009	08164381009	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
130			ARICCIA	RM	8000317	barton 2	D.I.	096	08367830018	08367830018	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
131			ARICCIA	RM	8000316	Barton 1 di Barbaria Biagio	D.I.	096	11957540153	11957540153	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,36
132	22915	Consorzio C.D.A.	ROMA	RM	9104512	Best Traid Srl	S.R.L.	098	04982791008	04982791008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
133			ROMA	RM	9104513	Best Traid1 S.r.l.	S.R.L.	098	06873051004	06873051004	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91

Consorzi

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma5 | Quick Response | Elenco delle operazioni positive

134			ROMA	RM	9104514	Best Taid One S.r.l.	S.R.L.	098	02992760096	02992760096	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
135			ROMA	RM	9104515	CAFFE TROMBETTA	S.R.L.	097	00453490583	00897321006	POMEZIA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
136			ROMA	RM	9104516	Best Traid For S.R.L.	S.R.L.	098	08970540152	08970540152	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
137			ROMA	RM	9104517	Best Traid Color S.R.L.	S.R.L.	098	01365750494	01365750494	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
138			ROMA	RM	9104518	Gentili Biancheria SRL	S.R.L.	098	00432231009	00432231009	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
139			ROMA	RM	9104519	Gentili Max Sport SRL	ND	098	01191471000	01191471000	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
140			ROMA	RM	9104520	Gentili Intimo S.r.l.	S.R.L.	098	07884211009	07884211009	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
141			ROMA	RM	9104521	MAZZA RITA	ND	097	MZZRTI47A41A132E	00522141001	GENZANO DI ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
142			ROMA	RM	9104522	Giove Abbigliamento S.R.L.	S.R.L.	098	05534131007	05534131007	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
143			ROMA	RM	9104523	Intimo Collezioni S.R.L.	ND	098	00123731002	00123731002	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
144			ROMA	RM	9104524	Quarta Dimenzione Fation S.R.L.	S.R.L.	098	06691601006	06691601006	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
145			ROMA	RM	9104525	F.C. Moda S.R.L.	S.R.L.	098	05200521002	05200521002	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
146			ROMA	RM	9104526	L.P. Intimo S.R.L.	S.R.L.	098	04649991009	04649991009	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
147			ROMA	RM	9104527	Intimo Duemila S.R.L.	S.R.L.	098	01255840595	01255840595	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
148			ROMA	RM	9104528	Battistini Enzo	D.I.	097	00063141006	00063141006	GENZANO DI ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
149			ROMA	RM	9104529	NiKa S.N.C.	S.N.C.	098	06968731007	06968731007	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
150			ROMA	RM	9104530	Nika S.R.L.	S.R.L.	098	08408891003	08408891003	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
151			ROMA	RM	9104531	Blu Barry S.r.L.	S.R.L.	098	05636841008	05636841008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
152			ROMA	RM	9104532	Nuvola Abbigliamento S.R.L.	S.R.L.	098	05237381008	05237381008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
153			ROMA	RM	9104533	CARONTE E TOURIST SPA	S.P.A.	295	00288990807	00288990807	MESSINA	ME	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
154			ROMA	RM	9104534	Abbigliamento Volare S.R.L.	S.R.L.	098	02101741003	02101741003	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
155			ROMA	RM	9104535	Centro Intimi S.R.L.	S.R.L.	098	06039691008	06039691008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
156			ROMA	RM	9104536	Dado Intimo S.R.L.	S.R.L.	098	06579411007	06579411007	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
157			ROMA	RM	9104537	Cofezioni Scarpe S.R.L.	S.R.L.	098	07642841006	07642841006	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
158			ROMA	RM	9104538	Confezioni Scarpe e Intimo 2 S.R.L.	S.R.L.	098	03217130966	03217130966	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
159			ROMA	RM	9104539	Min mo Moda S.R.L.	ND	098	00021711007	00021711007	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
160			ROMA	RM	9104540	Celli Abbigliamenti S.R.L.	ND	098	05607481008	05607481008	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91

Consorzi

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma5 | *Quick Response* | *Elenco delle operazioni positive*

161			ROMA	RM	9104541	Abbigliamento V vere S.r.l.	S.R.L.	098	06907561002	06907561002	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
162			ROMA	RM	9104542	C.N.T. S.-.l.	S.R.L.	098	07365721005	07365721005	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	45.000,00	44.999,91
												tot	***15.984.000,00***			
													tot	***15.984.000,00***		
														tot	***7.192.800,00***	
															tot	***7.192.803,87***

Consorzi

Ministero dello Sviluppo Economico - L. 388/00 Art. 103, comma 5 *Quick Response* *Elenco delle operazioni positive*

	Posiz	Aggregazione	Comune	Prov	Posiz Impresa	Denominazione	F.G.	Ambito	C.F.	P.I.	Sede Comune	Prov	Investimento esposto	Investimento ammesso	Contributo richiesto	Contributo ammesso
1	10009	CONSORZIO ITALIAMODA	FOGGIA	FG	8000009	SAMSARA S.R.L.	S.R.L.	043	03173620711	03173620711	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
2			FOGGIA	FG	8000010	KAMALEONTI DI FORCELLA SAVERIA RAFFAELLA	D.I.	043	03008970711	03008970711	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
3			FOGGIA	FG	8000011	LINEA SPORT DI SARDELLA MARIA Sas	S.A.S.	043	01863840714	01863840714	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
4			FOGGIA	FG	8000012	CARDONE VINCENZO	D.I.	043	03272910716	03272910716	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
5			FOGGIA	FG	8000013	DI LUZIO SERGIO	D.I.	043	03258390719	03258390719	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
6			FOGGIA	FG	8000014	EMME BI STUDIO S.R.L.	S.R.L.	073	02366850713	02366850713	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
7			FOGGIA	FG	8000015	FASHION NET S.R.L.	S.R.L.	043	03348430715	03348430715	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
8			FOGGIA	FG	8000016	DELIS S.R.L.	S.R.L.	043	03228170712	03228170712	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
9			FOGGIA	FG	8000017	HOLLYWOOD DI LOLLI FORTUNATO	D.I.	043	03459220715	03459220715	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
10			FOGGIA	FG	8000018	FIGURELLI ANTONIO VITO&C Sas	S.A.S.	043	01839870712	01839870712	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
11			FOGGIA	FG	8000019	ASSOCIAZIONE PENELOPE		043	03430230718	03430230718	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
12			FOGGIA	FG	8000020	ASSOCIAZIONE LE TELE DEL GARGANO		043	03430060719	03430060719	CAGNANO VARANO	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
13			FOGGIA	FG	8000021	ASS. LE TESSITRICI DI CARPINO		043	03430050710	03430050710	CARPINO	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
14			FOGGIA	FG	8000022	FIGURELLI	S.R.L.	043	01810940716	01810940716	FOGGIA	FG	93.750,00	93.750,00	37.500,00	37.500,00
15			FOGGIA	FG	8000023	Ass. Consorzio Gargano Divi. Abbigliam.		043	94047880714	94047880714	FOGGIA	FG	187.500,00	187.500,00	75.000,00	40.000,00
												tot €	1.500.000,00			
													tot €	1.500.000,00		
														tot €	600.000,00	
															tot €	565.000,00

Aggregazioni

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma 5 | *Quick Response* | *Elenco delle operazioni positive*

	Posiz	Soggetto Promotore	Sede Comune	Prov	Posiz Impresa	Denominazione	F.G.	Ambito	Cod Fisc	Partita Iva	Sede Comune	Prov	Inv esposto	Inv mmesso	Contributo richiesto	Contributo concedibile
1	10000	MAGLIFICIO GRAN SASSO S.P.A.	SANT' EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	8000000	MAGLIFICIO GRAN SASSO S.P.A.	S.P.A.	0	00061560678	00061560678	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	83.000,00	83.000,00	29.049,00	29.050,00
2	10002	Marisa Borioni	BRACCIANO	RM	8000002	Marisa Borioni	D.I.	97	BRNMRS58P59F401J	04499341008	BRACCIANO	RM	70.000,00	70.000,00	24.500,00	24.500,00
3	10003	Massimiliano Zanieri Cashmere S.r.l.	PERUGIA	PG	8000003	Massimiliano Zanieri Cashmere S.r.l.	S.R.L.	80	02743970549	02743970549	PERUGIA	PG	40.000,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00
4	10005	DELBI SRL	CERCOLA	NA	8000005	DELBI SRL	S.R.L.	0	03870491218	03870491218	CERCOLA	NA	99.980,00	99.980,00	34.993,00	34.993,00
5	10006	DAVID PRODUCTION SRL	CARPI	MO	8000006	DAVID PRODUCTION SRL	S.R.L.	70	0000002422100368	02422100368	CARPI	MO	35.000,00	35.000,00	10.063,00	10.063,00
6	10007	GIO & GIO DI GIORDANO RAFFAELLA	NOCERA INFERIORE	SA	8000007	GIO & GIO DI GIORDANO RAFFAELLA	D.I.	100	GRDRFL69C51F912Q	03788390650	NOCERA INFERIORE	SA	140.000,00	140.000,00	35.000,00	35.000,00
7	10008	ALLEMAR	CARPI	MO	8000008	ALLEMAR	S.R.L.	70	01801670363	01801670363	CARPI	MO	85.000,00	85.000,00	29.750,00	29.750,00
8	10010	A.M.F. SRL	BASSANO DEL GRAPPA	VI	8000024	A.M.F. SRL	S.P.A.	124	02544150242	02544150242	BASSANO DEL GRAPPA	VI	45.125,00	45.125,00	15.793,75	15.793,75
9	10011	TESSITURA RANDI S.R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	8000025	TESSITURA RANDI S.R.L.	S.R.L.	117	02784550127	02784550127	BUSTO ARSIZIO	VA	32.000,00	32.000,00	11.200,00	11.200,00
10	10012	JERSEY LOMELLINA S.P.A.	CARVICO	BG	8000026	JERSEY LOMELLINA S.P.A.	S.P.A.	19	00508710183	00832160162	CARVICO	BG	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
11	10013	TEXCOLOR SRL	SANT' EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	8000027	TEXCOLOR SRL	S.R.L.	108	00413180670	00413180670	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	70.000,00	70.000,00	24.500,00	24.500,00
12	10014	JAYA SRL	REGGIO NELL'EMILIA	RE	8000028	JAYA SRL	S.R.L.	95	01904460357	01904460357	REGGIO NELL'EMILIA	RE	113.800,00	113.800,00	35.000,00	35.000,00
13	10015	L INDE S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	8000029	L INDE S.R.L.	S.R.L.	20	02522021209	02522021209	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	70.240,00	70.240,00	24.584,00	24.584,00
14	10016	BETA	VERRONE	BI	8000030	BETA	S.P.A.	132	06102960157	01459540025	VERRONE	BI	96.000,00	96.000,00	33.600,00	33.600,00

Altro

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma 5 — *Quick Response* — *Elenco delle operazioni positive*

15	10017	C.D.B. CENTRO DIS.NE BIANCHERIA AMBROSIO	OTTAVIANO	NA	8000031	C.D.B. CENTRO DIS.NE BIANCHERIA AMBROSIO	S.A.S.	71	05037061214	05037061214	OTTAVIANO	NA	68.000,00	68.000,00	23.800,00	23.800,00
16	10018	A.N.G.E.L.O.	LUGO	RA	8000032	A.N.G.E.L.O.	D.I.	93	00510920390	00510920390	LUGO	RA	75.150,00	75.150,00	22.545,00	22.545,00
17	10019	ESSEDI S.R.L.	POMEZIA	RM	8000033	ESSEDI S.R.L.	S.R.L.	97	04923751004	04923751004	POMEZIA	RM	40.000,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00
18	10020	VICINI SPA	SAN MAURO PASCOLI	FC	8000034	VICINI SPA	S.P.A.	0	02067600409	02067600409	SAN MAURO PASCOLI	FC	43.544,00	43.544,00	11.079,00	11.079,00
19	10021	BARONI S.P.A.	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	8000035	BARONI S.P.A.	S.P.A.	70	01938680368	01938680368	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
20	10022	BRUNO S S.P.A.	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	8000036	BRUNO S S.P.A.	S.P.A.	20	00515980373	00515980373	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	40.000,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00
21	10023	CARVICO S.P.A.	CARVICO	BG	8000037	CARVICO S.P.A.	S.P.A.	19	00217840164	00217840164	CARVICO	BG	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
22	10024	MAGAZZINI INGROSSO MATTESINI GIOVANNI S.P.A.	AREZZO	AR	8000038	MAGAZZINI INGROSSO MATTESINI GIOVANNI S.P.A.	S.P.A.	7	00178700514	00178700514	AREZZO	AR	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
23	10025	EDILFLOOR	SANDRIGO	VI	8000039	EDILFLOOR	S.P.A.	124	00499300242	00499300242	SANDRIGO	VI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
24	10026	ENRICO MANDELLI SPA	MERATE	LC	8000040	ENRICO MANDELLI SPA	S.P.A.	134	00207560137	00207560137	MERATE	LC	55.557,00	55.557,00	19.444,00	19.444,95
25	10027	CATEGGA SRL	COMO	CO	8000041	CATEGGA SRL	S.R.L.	71	02771450133	02771450133	COMO	CO	68.000,00	68.000,00	23.800,00	23.800,00
26	10028	CANCLINI TESSILE S.P.A.	MILANO	MI	8000042	CANCLINI TESSILE S.P.A.	S.P.A.	68	12239440154	12239440154	MILANO	MI	101.000,00	101.000,00	34.340,00	34.340,00
27	10029	SISTEMET di Rocco Martella	SAN GIORGIO IONICO	TA	8000043	SISTEMET di Rocco Martella	D.I.	106	MRTRCC63H25L049E	02362350734	SAN GIORGIO IONICO	TA	87.000,00	87.000,00	30.450,00	30.450,00
28	10030	Turquoise	TORINO	TO	8000044	Turquoise	D.I.	110	08549910019	08549910019	TORINO	TO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
29	10031	CONFI SAS DI IRLANDESE CIRO E C.	NAPOLI	NA	8000045	CONFI SAS DI IRLANDESE CIRO E C.	S.A.S.	71	05160251210	05160251210	NAPOLI	NA	68.000,00	68.000,00	23.800,00	23.800,00
30	10032	CAMICERIA MONTEGRAPPA	CERVARESE SANTA CROCE	PD	8000046	CAMICERIA MONTEGRAPPA	S.R.L.	77	00855240289	00855240289	CERVARESE SANTA CROCE	PD	60.200,00	60.200,00	21.070,00	21.070,00

Altro

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma 5 *Quick Response* *Elenco delle operazioni positive*

31	10033	I.C.E.A. INDUSTR A CASCAMI E AFFINI	MIGNANEGO	GE	8000047	I.C.E.A. INDUSTRIA CASCAMI E AFFINI	S.R.L.	48	02255230100	02255230100	MIGNANEGO	GE	33.000,00	33.000,00	11.550,00	11.550,00
32	10034	MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON S.R.L.	FIESSO D'ARTICO	VE	8000048	MANUFACTURE DE SCULIERS LOUIS VUITTON S.R.L.	S.R.L.	119	02979210271	02979210271	FIESSO D'ARTICO	VE	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
33	10035	LIGHT FORCE	CARPI	MC	8000049	LIGHT FORCE	S.R.L.	70	01783210360	01783210360	CARPI	MO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
34	10036	M.R. 81 S.R.L.	BERGAMO	BG	8000050	M.R. 81 S.R.L.	S.R.L.	19	00922570163	00922570163	BERGAMO	BG	40.500,00	40.500,00	14.175,00	14.175,00
35	10037	MIRANDA SAS DI MIRANDA ARCANGELO	NAPOLI	NA	8000051	MIRANDA SAS DI MIRANDA ARCANGELO	S.A.S.	71	05139711211	05139711211	NAPOLI	NA	68.000,00	68.000,00	23.800,00	23.800,00
36	10038	TAILOR	TRICASE	LE	8000052	TAILOR	S.R.L.	59	02488520756	02488520756	TRICASE	LE	62.000,00	62.000,00	21.700,00	21.700,00
37	10039	COLOMBO SPA INDUSTRIE TESSIL	MILANO	MI	8000053	COLOMBO SPA INDUSTRIE TESSILI	S.P.A.	68	01277170138	01277170138	MILANO	MI	106.000,00	106.000,00	35.000,00	35.000,00
38	10040	CADICA GROUP SPA	CARPI	MC	8000054	CADICA GROUP SPA	S.P.A.	70	00365570365	00365570365	CARPI	MO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
39	10041	EURASIA	STRA	VE	8000055	EURASIA	D.I.	119	02715810285	02715810285	STRA	VE	35.800,00	35.800,00	12.530,00	12.530,00
40	10042	LARUS MIANI	MILANO	MI	8000056	LARUS MIANI	S.P.A.	68	00776770158	00776770158	MILANO	MI	99.950,00	99.950,00	34.982,50	34.982,50
41	10043	NIPA SAS DI PAGANO FRANCESCO E C.	NAPOLI	NA	8000057	NIPA SAS DI PAGANO FRANCESCO E C.	S.A.S.	71	05160261219	05160261219	NAPOLI	NA	68.000,00	68.000,00	23.800,00	23.800,00
42	10045	MANIFATTURA SESIA SRL	FARA NOVARESE	NO	8000059	MANIFATTURA SESIA SRL	S.R.L.	73	01272110030	01272110030	FARA NOVARESE	NO	44.470,50	44.470,50	15.564,67	15.564,67
43	10046	Centotex srl	SPINETOLI	AP	8000060	Centotex srl	S.R.L.	8	01235130448	01235130448	SPINETOLI	AP	70.502,00	70.502,00	24.675,70	24.675,70
44	10047	MARIELLA BURANI FASHION GROUP S.P.A.	CAVRIAGO	RE	8000061	MARIELLA BURANI FASHION GROUP S.P.A.	S.P.A.	95	00145630356	00145630356	CAVRIAGO	RE	115.000,00	115.000,00	35.000,00	35.000,00
45	10048	BONOTTO	MOLVENA	VI	8000062	BONOTTO	D.I.	124	01760180248	01760180248	MOLVENA	VI	115.470,00	115.470,00	35.000,00	35.000,00
46	10049	MODASYSTEM	BASSANO DEL GRAPPA	VI	8000063	MODASYSTEM	S.R.L.	124	02864350240	02864350240	BASSANO DEL GRAPPA	VI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
47	10050	FTG SAFETY SHOES SPA	LONIGO	VI	8000064	FTG SAFETY SHOES SPA	S.P.A.	124	00152390241	00152390241	LONIGO	VI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
48	10051	ALPINESTARS SPA	ASOLO	TV	8000065	ALPINESTARS SPA	S.P.A.	113	01171110263	01171110263	ASOLO	TV	85.000,00	85.000,00	29.740,00	29.740,00
49	10052	FERRACIN CONFEZIONI	SAN VITO D LEGUZZANO	VI	8000066	FERRACIN CONFEZIONI	D.I.	124	02934700242	02934700242	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	350.000,00	350.000,00	35.000,00	35.000,00
50	10053	LUBIAM MODA PER L'UOMO SPA	MANTOVA	MN	8000067	LUBIAM MODA PER L'UOMO SPA	S.P.A.	64	01221630203	01221630203	MANTOVA	MN	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
51	10054	ALPINESTARS SPA	ASOLO	TV	8000068	ALPINESTARS SPA	S.P.A.	113	01171110263	01171110263	ASOLO	TV	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00

Altro

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma 5 | *Quick Response* | *Elenco delle operazioni positive*

52	10055	V.M.C. SRL	CASTEL GOFFREDO	MN	8000069	V.M.C. SRL	S.R.L.	64	10886950152	01732530207	CASTEL GOFFREDO	MN	91.564,00	91.564,00	32.047,00	32.047,40
53	10056	LORENZINI	MILANO	MI	8000070	LORENZINI	S.P.A.	0	12302940155	12302940155	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
54	10057	IDEA MODE SRL	ASSISI	PG	8000071	IDEA MODE SRL	S.R.L.	80	01497990547	01497990547	ASSIS	PG	108.000,00	108.000,00	35.000,00	35.000,00
55	10058	ANGHIARI TEXIL GROUP	ANGHIARI	AR	8000072	ANGHIARI TEXIL GROUP	D.I.	R5A	01734450511	01734450511	ANGHIARI	AR	57.000,00	57.000,00	19.950,00	19.950,00
56	10059	TINTEX SPA - INDUSTRIA TINTORIA BERGAMASCA	GORLE	BG	8000073	TINTEX SPA - INDUSTRIA TINTORIA BERGAMASCA	ND	19	00210560165	00210560165	GORLE	BG	98.313,00	98.313,00	24.551,00	24.551,00
57	10060	LATITUDE FEMME SRL	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	8000074	LATITUDE FEMME SRL	S.R.L.	87	01549170502	01549170502	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
58	10061	GHIMOS DI MOSCATELLI GISBERTO & C S.N.C.	SANTA MARIA A MONTE	PI	8000075	GHIMOS DI MOSCATELLI GISBERTO & C S.N.C.	S.N.C.	87	00956160501	00956160501	SANTA MARIA A MONTE	PI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
59	10062	T.M.R. DI RIGHINI ROBERTO & C.	CASTEL DEL R O	BO	8000076	T.M.R. DI RIGHINI ROBERTO & C.	S.N.C.	20	03968580377	00683201206	CASTEL DEL R O	BO	40.000,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00
60	10063	DORATEX	VISANO	BS	8000077	DORATEX	S.P.A.	22	00304250178	00553460982	VISANO	BS	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
61	10064	SERMEN 3	ALBIGNASEGO	PD	8000078	SERMEN 3	S.R.L.	77	03452300282	03452300282	ALBIGNASEGO	PD	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
62	10065	SERMEN DRINKING	ALBIGNASEGO	PD	8000079	SERMEN DRINKING	D.I.	77	03940370285	03940370285	ALBIGNASEGO	PD	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
63	10067	MORETTI GROUP INTERNATIONAL	POMEZIA	RM	8000081	MORETTI GROUP INTERNATIONAL	D.I.	97	06325700588	01531631008	POMEZIA	RM	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
64	10068	SOFIL - SOCIETA OROBICA FILATI	GORLE	BG	8000082	SOFIL - SOCIETA OROBICA FILATI	ND	19	01527880163	01527880163	GORLE	BG	61.629,00	61.629,00	18.761,00	18.761,00
65	10069	STONEFLY	MONTEBELLUNA	TV	8000083	STONEFLY	S.P.A.	113	03282540263	03282540263	MONTEBELLUNA	TV	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
66	10070	FASHION TIME	URBANIA	PU	8000084	FASHION TIME	S.R.L.	0	02148280411	02148280411	URBANIA	PU	96.000,00	96.000,00	33.600,00	33.600,00
67	10072	TMR CEDERNA FODERE SPA	MILANO	MI	8000086	TMR CEDERNA FODERE SPA	S.P.A.	68	02436130120	12973560159	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00

Altro

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma 5 | Quick Response | Elenco delle operazioni positive

68	10073	SERGIO BIANCHI S.R.L.	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	8000087	SERGIO BIANCHI S.R.L.	S.R.L.	87	01189650508	01189650508	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
69	10074	GOODWIN	ROMA	RM	8000088	GOODWIN	D.I.	97	06695341005	06695341005	ROMA	RM	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
70	10075	LANIFICIO ANGELICO S.R.L.	RONCO BIELLESE	BI	8000089	LANIFICIO ANGELICO S.R.L.	S.R.L.	132	00163290026	00163290026	RONCO BIELLESE	BI	101.000,00	101.000,00	35.000,00	35.000,00
71	10076	AURA S.R.L. Textile Innovation Technology Service	MODENA	MO	8000090	AURA S.R.L. Textile Innovation Technology Service	S.R.L.	70	03075210363	03075210363	MODENA	MO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
72	10077	MAGLIFICIO PO	TORINO	TO	8000091	MAGLIFICIO PO	S.R.L.	110	00458300019	00458300019	TORINO	TO	120.000,00	120.000,00	35.000,00	35.000,00
73	10078	CATRIA CONFEZIONI	FRONTONE	PU	8000092	CATRIA CONFEZIONI	S.P.A.	82	00162040414	00162040414	FRONTONE	PU	59.600,00	59.600,00	20.860,00	20.860,00
74	10079	TA LI SRL	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	8000093	TA LI SRL	S.R.L.	20	01570831204	01570831204	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	91.150,00	91.150,00	31.902,50	31.902,50
75	10080	DONATO MARTINELLI & C. SNC	LEFFE	BG	8000094	DONATO MARTINELLI & C. SNC	S.N.C.	19	00630420164	00630420164	LEFFE	BG	91.500,00	91.500,00	32.025,00	32.025,00
76	10081	Believe	SCHIO	VI	8000095	Believe	S.R.L.	0	03211550243	03211550243	SCHIO	VI	36.000,00	36.000,00	12.600,00	12.600,00
77	10083	NORMA J. BAKER	PORTO SANT'ELPIDIO	AP	8000097	NORMA J. BAKER	S.R.L.	8	01377940448	01377940448	PORTO SANT'ELPIDIO	AP	39.450,00	39.450,00	13.807,50	13.807,50
78	10084	Antica Bottega Digitale	AREZZO	AR	8000098	Cantarelli & C spa	S.P.A.	7	00100730514	00100730514	AREZZO	AR	77.180,00	77.180,00	27.013,00	27.013,00
79	10085	Iris DP	MARIANO COMENSE	CO	8000099	FRATELLI ROSINA	S.P.A.	68	00749150157	00749150157	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	24.019,56
80	10085	Iris DP	MARIANO COMENSE	CO	8000104	TINTORIA FINISSAGGIO 2000	S.R.L.	132	00223300021	00223300021	MASSERANO	BI	60.000,00	60.000,00	21.000,00	14.411,76
81	10085	Iris DP	MARIANO COMENSE	CO	8000100	TIFITESS S.P.A.	D.I.	113	01168300265	01168300265	ORSAGO	TV	100.000,00	100.000,00	35.000,00	24.019,56
82	10085	Iris DP	MARIANO COMENSE	CO	8000101	COMOFIL SRL	S.R.L.	33	02390650139	02390650139	COMO	CO	50.000,00	50.000,00	17.500,00	12.009,78
83	10085	Iris DP	MARIANO COMENSE	CO	8000102	TINTORIA FILATI PORTICHETTO SRL	S.R.L.	33	00670570134	00670570134	LU SAGO	CO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	24.019,56

Altro

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma 5 | Quick Response | Elenco delle operazioni positive

84	10085	Iris DP	MARIANO COMENSE	CO	8000103	B.P. CONTROLL S.N.C.	D.I.	70	02431510367	02431510367	CARPI	MO	100.000,00	100.000,00	23.374,84	24.019,56
85	10086	CRESPI 1797	MILANO	MI	8000105	CRESPI 1797	S.P.A.	68	01969160066	01969160066	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
86	10087	TESSITURA MONTI	MASERADA SUL PIAVE	TV	8000106	TESSITURA MONTI	S.P.A.	113	01141930261	01141930261	MASERADA SUL PIAVE	TV	123.000,00	123.000,00	35.000,00	35.000,00
87	10088	POLLINI	GATTEO	FC	8000107	POLLINI	S.P.A.	45	02589540406	02589540406	GATTEO	FC	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
88	10089	Fila Europe S.p.A.	ROZZANO	MI	8000108	Fila Europe S.p.A.	S.P.A.	68	00198500027	00198500027	ROZZANO	MI	97.000,00	97.000,00	33.950,00	33.950,00
89	10090	CRIS CONF SPA	FIDENZA	PR	8000109	CRIS CONF SPA	S.P.A.	78	01516210349	01516210349	FIDENZA	PR	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
90	10091	SANTONI SOCIETA' PER AZIONI	MILANO	MI	8000110	SANTONI SOCIETA' PER AZIONI	S.P.A.	68	13299070154	13299070154	MILANO	MI	93.500,00	93.500,00	32.725,00	32.725,00
91	10092	SANTONI SOCIETA' PER AZIONI	MILANO	MI	8000111	SANTONI SOCIETA' PER AZIONI	S.P.A.	68	13299070154	13299070154	MILANO	MI	93.500,00	93.500,00	32.725,00	32.725,00
92	10093	TESSILCONTROLL SYSTEM S.R.L.	SALUSSOLA	BI	8000112	TESSILCONTROLL SYSTEM S.R.L.	S.R.L.	132	01532100029	01532100029	SALUSSOLA	BI	98.300,00	98.300,00	34.405,00	34.405,00
93	10095	AURELI SPA	TERAMO	TE	8000122	AURELI SPA	S.P.A.	108	00751390675	00751390675	TERAMO	TE	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
94	10096	PRECA BRUMMEL	CARNAGO	VA	8000123	PRECA BRUMMEL	D.I.	117	06172390152	02482280126	CARNAGO	VA	153.650,00	153.650,00	35.000,00	35.000,00
95	10097	Natali MVF Srl Import Export	LEGNANO	MI	8000124	Natali MVF Srl Import Export	S.R.L.	68	10793990150	10793990150	LEGNANO	MI	112.390,00	112.390,00	35.000,00	35.000,00
96	10098	YOOX SPA	ZOLA PREDOSA	BO	8000125	YOOX SPA	S.P.A.	20	02050461207	02050461207	ZOLA PREDOSA	BO	105.750,00	105.750,00	35.000,00	35.000,00
97	10099	DISPLAY	BASSANO BRESCIANO	BS	8000126	DISPLAY	S.R.L.	22	02230970986	02230970986	BASSANO BRESCIANO	BS	99.500,00	99.500,00	34.825,00	34.825,00
98	10100	YOOX SPA	ZOLA PREDOSA	BO	8000127	YOOX SPA	S.P.A.	20	02050461207	02050461207	ZOLA PREDOSA	BO	170.500,00	-	29.253,32	-
99	10101	CONFEZIONI PANGO SPA	BASSANO BRESCIANO	BS	8000128	CONFEZIONI PANGO SPA	S.P.A.	22	00512890179	00568420988	BASSANO BRESCIANO	BS	66.825,00	66.825,00	23.388,00	23.388,00
100	10102	Soc. Vi.Vi. S.n.c.	CESENA	FC	8000129	Soc. Vi.Vi. S.n.c.	D.I.	46	03574950402	03574950402	CESENA	FC	31.523,00	31.523,00	11.033,00	11.033,05
101	10103	Del Mare 1911	MILANO	MI	8000130	Del Mare 1911	S.R.L.	68	05921720156	05921720156	MILANO	MI	41.137,00	41.137,00	14.395,95	14.395,95

Altro

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma 5 *Quick Response* *Elenco delle operazioni positive*

102	10104	SACMA	FALCONARA MARITTIMA	AN	8000131	SACMA	S.P.A.	3	00077360428	00077360428	FALCONARA MARITTIMA	AN	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
103	10105	DOLCE & GABBANA INDUSTRIA SPA	LEGNANO	MI	8000132	DOLCE & GABBANA INDUSTRIA SPA	S.P.A.	68	02433490824	12772160151	LEGNANO	MI	160.000,00	160.000,00	35.000,00	35.000,00
104	10106	MELANIA DI GIRONACCI MANFREDO SPA	MONTEGIORGIO	AP	8000133	MELANIA DI GIRONACCI MANFREDO SPA	D.I.	8	00237480447	00237480447	MONTEGIORGIO	AP	30.000,00	30.000,00	10.500,00	10.500,00
105	10107	MY MARKET S.R.L.	VIAREGGIO	LU	8000134	MY MARKET S.R.L.	S.R.L.	62	00284700465	00284700465	VIAREGGIO	LU	115.000,00	115.000,00	35.000,00	35.000,00
106	10108	COSTUME SRL	SERRA DE'CONTI	AN	8000135	COSTUME SRL	S.R.L.	3	02157900420	02157900420	SERRA DE'CONTI	AN	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
107	10109	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000136	Manifattura Sandro Grazilina srl	D.I.	117	00849760129	00849760129	GALLARATE	VA	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
108	10109	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000137	Eurosiba s.p.a.	D.I.	22	00293640173	00551220981	MONTICHIARI	BS	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
109	10109	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000139	Free Voogue di Poletti L. & C. snc	D.I.	70	01705200366	01705200366	FINALE EMILIA	MO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
110	10109	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000140	Max Moda S.p.a.	D.I.	68	04808270153	04808270153	POGLIANO MILANESE	MI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
111	10109	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000138	RICAMIFICIO JUNIOR	S.R.L.	117	00244260121	00244260121	CAIRATE	VA	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
112	10110	T.M.L.	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	8000141	T.M.L.	S.R.L.	108	00777880675	00777880675	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	80.000,00	80.000,00	28.000,00	28.000,00
113	10111	ALJSSA	CARPI	MO	8000142	ALJSSA	S.R.L.	70	02753960364	02753960364	CARPI	MO	84.718,00	84.718,00	29.651,30	29.651,30
114	10112	CITTADINI S.P.A.	PADERNO FRANCIACORTA	BS	8000143	CITTADINI S.P.A.	S.P.A.	22	01218460176	01218460176	PADERNO FRANCIACORTA	BS	100.100,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
115	10113	LANIFICIO FEDORA	PRATO	PO	8000144	LANIFICIO FEDORA	S.P.A.	136	00401640487	00230700973	PRATO	PO	70.000,00	70.000,00	24.500,00	24.500,00
116	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000145	COTONIFICIO CARLO BONOMI	S.P.A.	68	12883270154	12883270154	MILANO	MI	100.000,00	99.999,90	35.000,00	34.999,96
117	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000151	M.I.T.I. MANIFATTURA ITALIANA ISPA	S.P.A.	19	00796410157	00796410157	ZOGNO	BG	100.000,00	99.999,90	35.000,00	34.999,96
118	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000153	MARIC CAVELLI	S.P.A.	117	00218350122	00218350122	BUSTO ARSIZ O	VA	100.000,00	99.999,90	35.000,00	34.999,96
119	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000155	TINTORIA BINI SRL	S.R.L.	136	01627070970	01627070970	PRATO	PO	50.000,00	50.000,50	17.500,00	17.500,17
120	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000156	TINTORIA F.LLI PRATESI SRL	S.R.L.	136	01521180974	01521180974	PRATO	PO	100.000,00	99.999,90	35.000,00	34.999,96
121	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000154	STARTEX SRL	S.R.L.	136	04431450487	00514560978	PRATO	PO	100.000,00	99.999,90	35.000,00	34.999,96

Altro

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma 5 — *Quick Response* — *Elenco delle operazioni positive*

122	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000152	MANIFATTURA MAIANO SPA	S.P.A.	41	00384310488	00384310488	CAMPI BISENZIO	FI	100.000,00	99.999,90	35.000,00	34.999,96
123	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000150	LANIFICIO DI SORDEVOLO SPA	S.P.A.	132	01649040027	01649040027	SORDEVOLO	BI	100.000,00	99.999,90	35.000,00	34.999,96
124	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000147	F BRETEX SRL	S.R.L.	136	00432290484	00234370971	PRATO	PO	100.000,00	99.999,90	35.000,00	34.999,96
125	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000148	GI.TI.BI. FILATI SRL	S.R.L.	136	01537160481	00261370977	PRATO	PO	100.000,00	99.999,90	35.000,00	34.999,96
126	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000149	INWOOL S.R.L.	S.R.L.	136	03525650481	00306150970	PRATO	PO	100.000,00	99.999,90	35.000,00	34.999,96
127	10114	TEXVISION	PRATO	PO	8000146	F.LLI PRATESI DI PRATESI B. E FIGLI SNC	S.N.C.	136	00404470486	00232030973	PRATO	PO	50.000,00	50.000,50	17.500,00	17.500,17
128	10115	Mantero Seta	COMO	CO	8000157	Mantero Seta	D.I.	33	02387120138	02387120138	COMO	CO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
129	10117	K.B.P. GROUP S.R.L.	MODENA	MO	8000161	K.B.P. GROUP S.R.L.	S.R.L.	70	01878240363	01878240363	MODENA	MO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
130	10118	ALI S.r.l.	FIRENZE	FI	8000162	ALI S.r.l.	S.R.L.	41	04980550489	04980550489	FIRENZE	FI	60.000,00	60.000,00	21.000,00	21.000,00
131	10119	POMPEA SPA	MEDOLE	MN	8000163	POMPEA SPA	S.P.A.	64	01789800206	01789800206	MEDOLE	MN	100.000,00	100.000,00	35.000,00	18.828,40
132	10120	LORMAR SRL	CARPI	MO	8000164	LORMAR SRL	S.R.L.	70	02484000365	02484000365	CARPI	MO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
133	10121	CENTERTEX	CARPI	MO	8000165	CENTERTEX	S.R.L.	70	02863980369	02863980369	CARPI	MO	60.000,00	60.000,00	21.000,00	21.000,00
134	10122	CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI SRL	PORTO SANT' ELPIDIO	AP	8000166	CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI SRL	S.R.L.	8	00930290440	00930290440	PORTO SANT'ELPIDIO	AP	92.000,00	92.000,00	32.200,00	32.200,00
135	10123	SERGIO ROSSI SPA	SAN MAURO PASCOLI	FC	8000167	SERGIO ROSSI SPA	D.I.	45	05820951001	03132190400	SAN MAURO PASCOLI	FC	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
136	10124	FURLA	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	8000168	FURLA	S.P.A.	20	03292800376	00610091209	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
137	10125	DANI LEATHER SPA	ARZIGNANO	VI	8000169	DANI LEATHER SPA	S.P.A.	124	00161310248	00161310248	ARZIGNANO	VI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
138	10126	SISSI ROSSI S.R.L.	CASTENASO	BO	8000170	SISSI ROSSI S.R.L.	D.I.	20	04103860377	04103860377	CASTENASO	BO	42.700,00	42.700,00	14.945,00	14.945,00
139	10127	CALZATURIFICIO VALLEVERDE SPA	CORIANO	RN	8000171	CALZATURIFICIO VALLEVERDE SPA	S.P.A.	137	01245440407	01245440407	CORIANO	RN	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
140	10128	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000172	COSTRUZIONI MECCANICHE CERLIANI SPA	S.P.A.	79	00180040180	00180040180	PAVIA	PV	100.000,00	100.000,00	35.000,00	34.999,97
141	10128	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000173	IN.CORPORATION S.N.C. SCERRI e BARCELLA	D.I.	68	05200650967	05200650967	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	34.999,97
142	10128	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000174	Rainbow srl	D.I.	68	12217790158	12217790158	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	34.999,97

Altro

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma 5 — *Quick Response* — *Elenco delle operazioni positive*

143	10129	KING SRL	CIVITANOVA MARCHE	MC	8000175	KING SRL	S.R.L.	63	00915720437	00915720437	CIVITANOVA MARCHE	MC	92.000,00	92.000,00	32.200,00	32.200,00
144	10130	CALZATURIFICIO MYRTO SRL	MONTECOSARO	MC	8000176	CALZATURIFICIO MYRTO SRL	S.R.L.	63	00131540437	00131540437	MONTECOSARO	MC	92.000,00	92.000,00	32.200,00	32.200,00
145	10132	CALZATURIFICIO CHERIE SPA	MONTE SAN GIUSTO	MC	8000178	CALZATURIFICIO CHERIE SPA	S.P.A.	63	00104270434	00104270434	MONTE SAN GIUSTO	MC	92.000,00	92.000,00	32.200,00	32.200,00
146	10133	TRIMII SPA	SETTIMO TORINESE	TO	8000179	TRIMII SPA	S.P.A.	110	00917600439	08052700013	SETTIMO TORINESE	TO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
147	10137	SFORZA S.R.L.	CASTEL MAGGIORE	BO	8000251	SFORZA S.R.L.	S.R.L.	20	04022110375	00690761200	CASTEL MAGGIORE	BO	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
148	10138	BRIONI RETAIL EUROPA S.r.l.	MILANO	MI	8000252	BRIONI RETAIL EUROPA S.r.l.	S.R.L.	68	12514080154	12514080154	MILANO	MI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
149	10139	STONEFLY	MONTEBELLUNA	TV	8000253	STONEFLY	S.P.A.	113	03282540263	03282540263	MONTEBELLUNA	TV	100.000,00	100.000,00	35.000,00	850,25
150	10140	STONEFLY	MONTEBELLUNA	TV	8000254	STONEFLY	S.P.A.	113	03282540263	03282540263	MONTEBELLUNA	TV	100.000,00	100.000,00	35.000,00	850,25
151	10141	ricamitalia sr	GALLIERA VENETA	PD	8000255	ricamitalia srl	S.R.L.	77	00405920281	00405920281	GALLIERA VENETA	PD	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
152	10142	evita srl	CITTADELLA	PD	8000256	evita srl	S.R.L.	77	03429310281	03429310281	CITTADELLA	PD	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
153	10143	idea holding srl	GALLIERA VENETA	PD	8000257	idea holding srl	S.R.L.	77	04006120283	04006120283	GALLIERA VENETA	PD	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
154	10144	idea holding srl	GALLIERA VENETA	PD	8000258	idea holding srl	S.R.L.	77	04006120283	04006120283	GALLIERA VENETA	PD	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
155	10145	LOTTO SPORT ITALIA SPA	TREVIGNANO	TV	8000259	LOTTO SPORT ITALIA SPA	S.P.A.	5	00634100937	03456770266	TREVIGNANO	TV	100.000,00	-	35.000,00	-
156	10146	ricamitalia sr	GALLIERA VENETA	PD	8000260	ricamitalia srl	S.R.L.	77	00405920281	00405920281	GALLIERA VENETA	PD	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
157	10147	LOTTO SPORT ITALIA SPA	TREVIGNANO	TV	8000261	LOTTO SPORT ITALIA SPA	S.P.A.	5	00634100937	03456770266	TREVIGNANO	TV	100.000,00	-	35.000,00	-

Altro

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma 5 | Quick Response | Elenco delle operazioni positive

158	10148	LOTTO SPORT ITALIA SPA	TREVIGNANO	TV	8000262	LOTTO SPORT ITALIA SPA	S.P.A.	5	00634100937	03456770266	TREVIGNANO	TV	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
159	10149	evita srl	CITTADELLA	PD	8000263	evita srl	S.R.L.	77	03429310281	03429310281	CITTADELLA	PD	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
160	10150	converse italia srl	CORNUDA	TV	8000264	converse italia srl	S.R.L.	13	03463080261	03463080261	CORNUDA	TV	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
161	10151	converse italia srl	CORNUDA	TV	8000265	converse italia srl	S.R.L.	13	03463080261	03463080261	CORNUDA	TV	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
162	10152	converse italia srl	CORNUDA	TV	8000266	converse italia srl	S.R.L.	13	03463080261	03463080261	CORNUDA	TV	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
163	10153	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000267	T & J VESTOR SPA	S.P.A.	0	00656750122	00656750122	GOLASECCA	VA	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
164	10153	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000268	CALL CENTER ITALIA SRL	S.R.L.	100	02892700655	02892700655	EBOLI	SA	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
165	10154	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000269	Plissè di Molaro Giovanni	D.I.	71	MLRGNN66C27H931W	04103211217	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
166	10154	Areanet s.r.l.	PAVIA	PV	8000270	T & J VESTOR SPA	S.P.A.	0	00656750122	00656750122	GOLASECCA	VA	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
167	10155	ROSA TESSILE SNC DI ROSA GIULIANO E F.	LURATE CACCIVIO	CO	8000271	ROSA TESSILE SNC DI ROSA GIULIANO E F.	S.N.C.	33	01382730131	01382730131	LURATE CACCIVIO	CO	55.000,00	55.000,00	19.250,00	19.250,00
168	10157	JOINT SRL	CARPI	MO	8000273	JOINT SRL	S.R.L.	70	02602830362	02602830362	CARPI	MO	80.860,00	80.860,00	28.301,00	28.301,00
169	10158	ALBACREAZIONI.IT DI SFERRUZZI COSIMO E C. S.A.S.	BENEVENTO	BN	8000274	ALBACREAZIONI.IT DI SFERRUZZI COSIMO E C. S.A.S.	S.A.S.	71	05026301217	05026301217	BENEVENTO	BN	50.156,00	50.156,00	17.554,60	17.554,60
170	10159	ACCIUGHA	RIMINI	RN	8000275	ACCIUGHA	S.R.L.	137	03514730401	03514730401	RIMINI	RN	54.700,00	54.700,00	19.145,00	19.145,00
171	10160	CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.	CAPANNORI	LU	8000276	CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A.	S.P.A.	63	00366950467	00366950467	CAPANNORI	LU	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
172	10162	ITALOFORME	ESTE	PD	8000278	ITALOFORME	S.R.L.	77	02642250282	02642250282	ESTE	PD	86.800,00	86.800,00	30.380,00	30.380,00
173	10163	JERSEY MODE SPA TINTORIA E FINISSAGGIO	PRATO	PO	8000279	JERSEY MODE SPA TINTORIA E FINISSAGGIO	S.P.A.	136	01715300487	00268750973	PRATO	PO	50.000,00	50.000,00	17.500,00	17.500,00
174	10164	CALZATURIFICIO MEG	MONSUMMANO TERME	PT	8000280	CALZATURIFICIO MEG	S.P.A.	89	00107830473	00107830473	MONSUMMANO TERME	PT	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
175	10165	P GROUP	COMO	CO	8000281	P GROUP	S.R.L.	33	02984200135	02984200135	COMO	CO	113.000,00	113.000,00	35.000,00	35.000,00
176	10167	COTONIFICIO DI CAPITANATA SRL	MILANO	MI	8000313	COTONIFICIO DI CAPITANATA SRL	S.R.L.	68	02319880718	02319880718	MILANO	MI	215.000,00	215.000,00	35.000,00	35.000,00
177	10168	MODASYSTEM	BASSANO DEL GRAPPA	VI	8000314	MODASYSTEM	S.R.L.	124	02864350240	02864350240	BASSANO DEL GRAPPA	VI	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
178	10170	BREBEY	DECIMOMANNU	CA	8000349	BREBEY	D.I.	25	03052830928	03052830928	DECIMOMANNU	CA	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00

Altro

Ministero dello Sviluppo Economico - L.388/00 Art. 103, comma 5 — *Quick Response* — *Elenco delle operazioni positive*

179	10171	BREBEY	DECIMOMANNU	CA	8000350	BREBEY	D.I.	25	03052830928	03052830928	DECIMOMANNU	CA	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00
													tot € 16.221.283,50	tot € 15.850.683,50	tot € 5.150.000,40	tot € 5.150.000,40

Altro

06A11054

DECRETO 27 novembre 2006.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti, iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per l'anno 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo e in particolare l'art. 137 che prevede che presso il Ministero delle attività produttive sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 20 del 1999, ai sensi del quale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 2 dicembre 2005, di aggiornamento al 31 ottobre 2005 dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, rettificato con decreto 16 dicembre 2004;

Vista la sentenza n. 611/06 del Consiglio di Stato, sezione VI, emessa in data 22 novembre 2005 - 15 febbraio 2006, con la quale è stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale 28 novembre 2002, nella parte in cui il Ministero delle attività produttive ha incluso l'associazione Altroconsumo nell'elenco delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto del direttore generale della direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, con il quale è stata disposta la cancellazione dell'associazione Altroconsumo, relativamente all'anno 2002, dall'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998, oggi art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo;

Visto il decreto del direttore generale della direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, che ha disposto la cancellazione dell'associazione Altroconsumo, relativamente agli anni 2003/2004/2005, dall'elenco delle associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale (art. 5 della legge n. 281/1998, oggi art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo), nonché l'annullamento del decreto ministeriale 2 dicembre 2005, nella parte in cui il Ministero delle attività produttive ha incluso l'associazione Altroconsumo nell'elenco delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, in esecuzione alla sentenza 611/06 del Consiglio di Stato, sezione VI, emessa in data 22 novembre 2005 - 15 febbraio 2006;

Considerato che il 31 ottobre 2006 costituisce il termine per l'aggiornamento dell'elenco che, quindi, comprende oltre alle associazioni iscritte che hanno presentato documentazione idonea alla conferma dei requisiti di iscrizione, anche le associazioni iscritte nel corso del 2006;

Considerato che permangono le condizioni dell'iscrizione con riserva all'elenco, adottata il 17 ottobre 2000 nei confronti dell'Associazione Confconsumatori, a seguito di pronuncia del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato il 28 ottobre 2000;

Decreta:

Alla data del 31 ottobre 2006, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

ACU - Associazione consumatori utenti, con sede legale in Milano, via Padre Luigi Monti, 20/C;

Adiconsum, con sede legale in Roma, via Lancisi, 25;

ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori, con sede legale in Roma, via Lucullo, 6;

ADUSBEF, con sede legale in Roma, via Farini, 62;

Assoutenti, con sede legale in Roma, via Celimontana, 38;

CTCU - Centro tutela consumatori utenti Verbraucherzentrale Sudtirol, con sede legale in Bolzano, via Dodiciville, 2;

Cittadinanzattiva, con sede legale in Roma, via Flaminia, 53;

Codacons - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede legale in Roma, viale Mazzini, 73;

Codici - Centro per i diritti del cittadino, con sede legale in Roma, viale Guglielmo Marconi, 94;

Confconsumatori, con sede legale in Parma, via Mazzini, 43;

Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori e utenti, con sede legale in Roma, via Palestro, 11;

La casa del consumatore, con sede legale in Milano, viale Monza, 137;

Lega consumatori, con sede legale in Milano, via Orchidee, 4/A;

Movimento consumatori, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

Movimento difesa del cittadino, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

Unione nazionale consumatori, con sede legale in Roma, via Duilio, 13.

Roma, 27 novembre 2006

Il direttore generale: PRIMICERIO

06A11252

DECRETO 1° dicembre 2006.

Nomina del collegio commissariale della S.r.l. Poderi di San Pietro, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 20 settembre 2005 con il quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della SELFIN S.p.a. (procedura madre);

Visti i propri decreti in data 28 settembre 2005 e 15 dicembre 2005 con i quali sono stati rispettivamente nominati il collegio commissariale, nelle persone dei signori prof. Eduardo Ieno, avv. Arturo Umberto Meo ed avv. Renato Nigro, ed il comitato di sorveglianza della predetta procedura;

Visto il decreto in data 2/7 marzo 2006 con cui il tribunale di Milano ha esteso la procedura di amministrazione straordinaria alla MET FIN S.a.s. di Enrico Morini & C., società a capo del gruppo Met che controlla il 100% della predetta SELFIN S.p.a., e, per l'effetto, al socio accomandatario sig. Enrico Morini, nato a Chignolo Po il 26 ottobre 1946;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 2006 con il quale il dott. Giorgio Zanetti è stato nominato commissario straordinario della predetta procedura in sostituzione del prof. Eduardo Ieno;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 con il quale il tribunale di Milano ha ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria la Poderi di San Pietro S.r.l., controllata dal predetto sig. Morini per il tramite della Matisse S.r.l.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza nella procedura aperta in capo alla Poderi di San Pietro S.r.l., ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla Poderi di San Pietro S.r.l. sono nominati commissari straordinari i signori:

avv. Arturo Umberto Meo, nato a Nola (Napoli) il 22 gennaio 1960;

avv. Renato Nigro, nato a Napoli il 24 novembre 1940;

dott Giorgio Zanetti, nato a Saregno (Milano) il 7 aprile 1961;

ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 15 dicembre 2005 per la S.p.a. SELFIN.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11279

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2006.

Autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designa-

zione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 15 novembre 2006 dal laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alla Mosse n. 211, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alla Mosse n. 211, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è la dott.ssa Maura Ceccanti.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 13
Acidità volatile . . .	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 14
Acido sorbico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 22
Anidride solforosa	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 25 metodo rapido
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 9
Metanolo	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 Ministero agricoltura e foreste, metodo LIV pagg. 88-89 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986
Piombo	MI/C/10/004 2003, Rev. 1
Piombo, rame e zinco	Regolamento CEE n. 2676/90, allegati 31, 34 e 35
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 3, punto 5.2 + regolamento CE n. 128/04

06A11095

DECRETO 23 novembre 2006.

Autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 15 novembre 2006 dal laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alla Mosse n. 211, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alla Mosse n. 211, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è la dott.ssa Maura Ceccanti.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Regolamento CEE n. 2568/91, allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Regolamento CEE n. 2568/91, allegato IX
Composti polari. . .	UNI EN ISO 8420:2002
Eritrodiolo e uvaolo	Regolamento CEE n. 2568/91, allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi.	Regolamento CE n. 796/2002, allegato XB + regolamento CEE n. 2568/91 allegato XA
Numero di perossidi	Regolamento CEE n. 2568/91, allegato III
Residui di prodotti fitosanitari organo-fosforati: diazinone; eptenofos; fenitrotion; fentoato; metidation; paration-metil . .	Rapporti ISTISAN 97/23, pagg.3-4, 52-54, 75-79:1997
Steroli	Regolamento CEE n. 2568/91, allegato V
Stigmastadieni	Regolamento CE n. 656/1995

06A11096

DECRETO 23 novembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli art. 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Grana Padano;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto dell'11 gennaio 2002, è stata prorogata fino al 1° dicembre 2006;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano con nota del 19 aprile 2006 ha comunicato di confermare l'organismo CSQA Certificazioni Srl quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Grana Padano anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 gennaio 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Grana Padano registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A11097

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 novembre 2006.

Modifica del decreto 26 aprile 2004, concernente i progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, con il quale il progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.c.p.A - Centro ricerche Fiat è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto le note in data 12 luglio 2006 del C.R.F. S.c.p.A - Centro ricerche Fiat, dell'Istituto motori del CNR e dell'Università di Napoli Federico II - DIME Dipartimento di ingegneria meccanica, con le quali chiedono la cointestazione del progetto n. 979;

Visto i supplementi istruttori espletati rispettivamente dall'istituto convenzionato MCC S.p.A. e dall'esperto scientifico pervenuti in data 20 luglio 2006, prot. n. 10307 e in data 4 settembre 2006, prot. n. 11045;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'11 ottobre 2006, ed in particolare il progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.c.p.A - Centro ricerche Fiat, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole alla cointestazione dello stesso con l'Istituto motori del CNR e l'Università Federico II di Napoli - DIME Dipartimento di ingegneria meccanica;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.c.p.A - Centro ricerche Fiat, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, per il progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.c.p.A - Centro ricerche Fiat, per effetto del presente decreto e aumentato di € 1.763.200,00 e il credito agevolato è diminuito di € 3.499.200,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 979

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 979 del 06/02/2002 Comitato del 11/10/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: AUTOBUS URBANO A CNG CON EMISSIONI "QUASI ZERO" ED ALTE PRESTAZIONI

Inizio: 02/01/2003

Durata Mesi: 60

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 23/07/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
ORBASSANO (TO)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO MOTORI
NAPOLI (NA)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" - (D.I.M.E.)
NAPOLI (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 18.779.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 12.189.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 6.590.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 8.925.000,00	€ 5.190.000,00	€ 14.115.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 3.264.000,00	€ 1.400.000,00	€ 4.664.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 12.189.000,00	€ 6.590.000,00	€ 18.779.000,00

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 979

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	7.459.650,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	9.417.350,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A11201

DECRETO 17 novembre 2006.

Modifica del decreto 8 ottobre 2001, concernente i progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1069 dell'8 ottobre 2001, con il quale il progetto n. S309-P presentato dalla Aventis Bulk S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'11 ottobre 2006, ed in particolare il progetto n. S309-P presentato dalla Aventis Bulk S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1069 dell'8 ottobre 2001, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1) al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

S309-P AVENTIS BULK SpA - Milano - «Nuove tecnologie per lo studio di microrganismi altoproduttori di antibiotici» Rispetto a quanto decretato in data: 8 ottobre 2001: Variazione della titolarità: da Aventis Bulk S.p.a. a Sanofi Aventis S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A11200

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nel giorno 7 novembre 2006, dalle ore 8 alle ore 10 a causa di un'assemblea del personale indetta dalle OO.SS. ed R.S.U. locali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. UP VA/0003308 del 3 novembre 2006 la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 7 novembre 2006, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle OO.SS. ed R.S.U. locali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 20 novembre 2006 prot. n. 6701/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 novembre 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A11141

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2006.

Riconoscimento della rilevanza nazionale alla Associazione italiana centri elaborazione dati, in sigla «ASSOCED», ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento.

Dispone:

È riconosciuta alla Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati, in sigla «ASSOCED», con sede in Padova, viale dell'Industria, 66, la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Motivazioni :

Il presente provvedimento è emanato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla Camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province.

La Associazione Italiana Centri Elaborazioni Dati - ASSOCED, come dichiarato nella richiesta di riconoscimento del 19 giugno 2006 e come risulta dall'atto costitutivo del 30 luglio 1996, rogito notaio dott. Marco Gava, è una associazione sindacale di categoria tra imprenditori, operativa dal 30 giugno 1995, costituita da oltre dieci anni.

La medesima rappresenta e tutela gli interessi economici e sociali delle imprese italiane aventi per oggetto sociale l'elaborazione di dati per conto terzi (CED), come risulta dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il trattamento normativo ed economico per i dirigenti ed i quadri e per i dipendenti dei centri elaborazioni dati, stipulati con la Federazione nazionale UGL terziario, rispettivamente in data 18 aprile 2003 e 14 aprile 2005.

Con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 4 ottobre 2006 il presidente *pro tempore* ha comunicato che l'ASSOCED ha oltre 1800 associati appartenenti alla categoria economica dei CED, pari, pertanto, ad oltre il 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria iscritti negli appositi registri tenuti dalla Camera di commercio.

L'ASSOCED ha dimostrato di possedere strutture organizzate in più di 30 province.

Riferimenti normativi del presente provvedimento:

attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57; 62; 67, comma 1; 68, comma 1; 71, comma 3, lettera *a)*; 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001);

decreto Ministeriale 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001).

Disciplina normativa di riferimento:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2006

Il direttore dell'Agenzia f.f.: BEFERA

06A11151

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2006.

Modalità di riversamento all'erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2006.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed alle società partecipate da Riscossione S.p.A. e da Riscossione Sicilia S.p.A., a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 21, 22 e 27 dicembre 2006 devono essere riversate in Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano, sulla contabilità speciale denominata «Fondi della Riscossione», entro le ore 15,50 del 29 dicembre 2006.

2. Le banche, Poste Italiane S.p.A. e le società partecipate da Riscossione S.p.A. e da Riscossione Sicilia S.p.A. trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nella giornata del 21 dicembre 2006 entro il 2 gennaio 2007, nella giornata del 22 dicembre 2006 entro il 3 gennaio 2007 e nella giornata del 27 dicembre 2006 entro il 4 gennaio 2007.

3. Gli intermediari di cui al punto precedente possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovrà pervenire all'Agenzia delle entrate entro il 29 dicembre 2006.

4. La Tesoreria di Roma-Tuscolano è autorizzata a prelevare, dalla citata contabilità speciale, le somme versate il 29 dicembre 2006 ai sensi dei punti 1 e 3 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data, ad eccezione di euro 100 milioni, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla regione Siciliana, salvo successivo conguaglio.

5. La somma sopra indicata verrà riversata, nella stessa data del 29 dicembre 2006 dalla predetta Tesoreria, direttamente alla Cassa regionale Siciliana, gestita dal Banco di Sicilia.

6. Nei giorni 20, 21, 22 e 27 dicembre 2006 non si applicano da parte delle banche le disposizioni relative all'anticipato riversamento di cui all'art. 21, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Motivazioni.

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ad eseguire il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell'imposta è effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali o alle aziende partecipate da Riscossione S.p.A. e da Riscossione Sicilia S.p.A. (ex concessionari della riscossione). Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'art. 6, comma 5-*bis* della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalità per il riversamento all'Erario, avendo acquisito sulle suesposte determinazioni il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nonché, per i profili di competenza, della regione Siciliana.

Riferimenti normativi.

a) Ordinamento delle Agenzie - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 8, comma 1).

b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

c) Disposizioni in materia di versamenti unitari - Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

d) Disposizioni relative al versamento dell'acconto IVA - Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-*bis*, 5-*ter*.

Roma, 4 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

06A11294

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2006.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato rese in materia di aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione del gas naturale. (Deliberazione n. 218/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 ottobre 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 maggio 2004, n. 69/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05 (di seguito: deliberazione n. 171/05);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05 (di seguito: deliberazione n. 206/05);

la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2005, n. 243/05 (di seguito: deliberazione n. 243/05);

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 109/06 (di seguito: deliberazione n. 109/06);

la deliberazione dll'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);

le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05, 657/05, 658/05, 659/05, 660/05, 661/05, 662/05, 663/05, 664/05, 665/05, 666/05, 667/05, 668/05, 669/05, 670/05, 671/05, 672/05, 673/05, 674/05, 675/05, 676/05, 677/05, 678/05, 679/05, 680/05, 681/05, 682/05, 683/05, 684/05, 685/05, 686/05, 687/05, 688/05, 689/05, 741/05, 742/05, 743/05, 744/05, 745/05, 825/05, 826/05, 827/05, 828/05, 829/05, 830/05 e 12 luglio 2005, n. 3403/05;

le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1398/06, 1399/06, 1400/06, 1401/06, 1402/06, 1403/06, 1404/06, 1405/06, 1406/06, 1407/06, 1408/06, 1409/06, 1410/06, 1411/06, 1413/06, 1414/06, 1415/06, 11 aprile 2006, n. 03/06, 2005/06, 2007/06, 2008/06, 20 aprile 2006, n. 2201/06, 2202/06, 2203/06, 2204/06, 2205/06, 2206/06, 2207/06, 2208/06, 2209/06, 22 ottobre 2006, 2211/06, 2212/06, 2213/06, 2214/06, 2215/06, 2216/06, 2217/06, 2218/06;

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 25 luglio 2006, recante uno schema di provvedimento in materia di integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione 25 luglio 2006).

Considerato che:

con le decisioni sopra richiamate, rese sugli appelli dell'Autorità, il Consiglio di Stato ha annullato la disciplina di cui alla deliberazione n. 170/04 relativa al tasso di recupero di produttività per l'attività della distribuzione di gas naturale per gli anni termici successivi al primo, precisando che la previsione di un recupero di produttività costante nel tempo non risulta di per sé illegittima, purché si attesti su valori inferiori rispetto a quelli previsti per il periodo di regolazione precedente;

l'Autorità, con deliberazione n. 109/06 ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alle suddette decisioni del Consiglio di Stato, nonché per modificare la disciplina tariffaria prevista per il periodo di avviamento e per il primo anno successivo al completamento del medesimo periodo; e che ha previsto di differire, a data da stabilirsi in esito al medesimo procedimento, la presentazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007;

nel documento di consultazione 25 luglio 2006 l'Autorità ha prospettato le seguenti integrazioni e modifiche che intende apportare alla deliberazione n. 170/04:

(i) definire un tasso di recupero di produttività costante per gli anni termici dal 2005-2006 al 2007-2008, calcolato tenendo conto del fatto che il tasso medio di recupero di produttività del quadriennio deve essere inferiore al tasso medio del primo periodo di regolazione;

(ii) individuare il valore di cui al *sub* (i) con riferimento al valore minimo del *range* di incremento di produttività registrato nell'ultimo anno del primo

periodo di regolazione, ritenendo che tale incremento sia rappresentativo della potenzialità di recupero di produttività per il secondo periodo di regolazione;

(iii) tenere conto del processo di riorganizzazione del settore in atto prevedendo una riduzione del tasso di recupero di produttività pari al 2% alle imprese di distribuzione che hanno registrato un incremento complessivo del numero di clienti finali maggiore al 10% per effetto di fusioni, acquisizioni o assegnazione di nuove concessioni di località;

(iv) modificare la disciplina prevista per il periodo di avviamento, riconoscendo all'impresa la facoltà di determinare le tariffe delle relative località, in luogo di quelli vigenti, secondo criteri omogenei a quelli previsti per le restanti località e, conseguentemente prevedere:

a) il calcolo annuo del vincolo sui ricavi di distribuzione secondo criteri coerenti con quelli stabiliti con la deliberazione n. 171/05 per garantire il riconoscimento degli investimenti effettuati;

b) l'accesso al Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione calcolando, per i primi due anni di attività, la relativa quota (di seguito: QFNC) con riferimento a un'energia immessa per cliente finale definita dall'Autorità in modo standard, differenziata per fascia climatica, e a un numero di clienti attivi determinato secondo una curva di penetrazione commerciale del servizio sulle famiglie residenti stabilita dall'Autorità, ovvero, qualora risulti maggiore del numero stimato con la suddetta curva, al numero di clienti finali che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, come risultanti dai documenti interni all'impresa;

c) il calcolo delle tariffe di distribuzione con riferimento agli stessi driver utilizzati per il calcolo della QFNC;

d) che le imprese possano avvalersi della nuova disciplina tariffaria relativa al periodo di avviamento e di fine avviamento a partire dal calcolo del vincolo sui ricavi dell'anno termico 2005-2006;

con la deliberazione n. 172/06 l'Autorità ha fissato al 31 agosto 2006 il termine per la ricezione dei dati tariffari nonché delle istanze in regime individuale;

nell'ambito della consultazione sono state formulate le seguenti osservazioni:

(i) l'andamento del tasso di recupero della produttività dovrebbe essere decrescente in coerenza con il dettato della giustizia amministrativa;

(ii) il livello del tasso di recupero proposto sarebbe troppo elevato e non adeguatamente giustificato, in quanto:

a) le considerazioni che hanno portato alla sua definizione, pur se qualitativamente condivise, non sarebbero suffragate da sufficienti riscontri quantitativi;

b) non terrebbe conto degli oneri indotti dall'introduzione del codice di rete e dall'implementazione della delibera n. 168/04;

c) l'indice di produttività considerato dall'Autorità non terrebbe conto della variabile climatica;

d) il costo del lavoro del settore avrebbe registrato indici di variazione superiori a quelli indicati dall'rità;

e) l'espletamento delle gare per l'acquisizione di nuove concessioni di distribuzione, comporterebbero oneri ulteriori a vantaggio degli enti locali che le indicono, con conseguente ulteriore stimolo all'efficientamento dei costi;

f) le capacità di recupero di efficienza sono differenziate da impresa ad impresa; di conseguenza il livello di recupero della produttività da prendere in considerazione dovrebbe essere quello dell'impresa più efficiente e, comunque, non può essere sostanzialmente differente da quello previsto per il servizio di trasporto.

(iii) la proposta di tenere conto del processo di aggregazione attraverso una riduzione del tasso di recupero della produttività è condivisibile con le seguenti precisazioni:

a) dovrebbe essere prevista una soglia di rilevanza in funzione delle dimensioni aziendali;

b) non sarebbe giustificabile una discriminazione a danno delle aggregazioni avvenute prima del 2004, tenendo presente che i benefici, in termini di costi, sono percepiti successivamente al terzo anno;

c) dovrebbe essere prevista una durata del regime che vada oltre la fine del periodo regolatorio in corso;

d) alcuni operatori hanno indicato che, in assenza di un'inclusione nel meccanismo delle aggregazioni pregresse, sarebbe più opportuno prevederne l'applicazione solamente in prospettiva futura;

(iv) la revisione della disciplina relativa alle località in avviamento è considerata opportuna. Alcuni operatori ne auspicano l'applicazione fin dal primo anno del secondo periodo regolatorio, senza però una revisione del sistema tariffario già applicato nell'anno termico 2004-2005;

il numero di imprese presenti nel segmento della distribuzione del gas naturale, caratterizzate da notevoli differenze dal punto di vista organizzativo e dimensionale, è sensibilmente elevato nonostante si sia manifestata, nel periodo 2000-2004, una progressiva e significativa riduzione del loro numero;

la riduzione del numero delle imprese può creare impedimenti ad ulteriori aggregazioni; in particolare, le imprese conservano la possibilità di ottenere significativi recuperi di efficienza, ma a fronte di costi e transitori sempre maggiori prima di poter raggiungere le condizioni a regime a motivo dei fisiologici assestamenti strutturali ed organizzativi;

da studi e da dati macroeconomici pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica risulta che i livelli di efficienza e di produttività sono tanto maggiori quanto maggiori sono le dimensioni delle imprese e che quindi dal processo di aggregazione societaria può trarre beneficio l'intero sistema della distribuzione del gas a motivo delle economie gestionali che ne derivano.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti 20 luglio 2004, l'Autorità fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico;

l'art. 8, comma 4, della deliberazione n. 40/04 stabilisce che l'Autorità definisce, con successivo provvedimento, le modalità di copertura degli esborsi sostenuti dai distributori relativi ai controlli su impianti di utenza effettuati dai comuni ai sensi dell'art. 14 della medesima deliberazione;

con la deliberazione n. 243/05 l'Autorità ha stabilito i criteri per la quantificazione degli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale, rimandando a un successivo provvedimento la definizione delle modalità di acquisizione dei mezzi economici destinati al Conto per la qualità dei servizi gas per la copertura dei relativi oneri.

Ritenuto che sia opportuno:

coerentemente con le decisioni del Consiglio di Stato, individuare tassi di recupero di produttività decrescenti per gli anni termici dal 2005-2006 al 2007-2008, determinati in modo da indurre, nel secondo periodo di regolazione, recuperi di produftività di entità complessivamente inferiore a quella imposta nel primo periodo regolatorio;

confermare i livelli di recupero della produttività indicati nel documento di consultazione in quanto:

(i) le tariffe già coprono le prestazioni legate all'accesso al servizio; qualora l'adozione del codice di rete comporti ulteriori costi, questi dovrebbero trovare copertura, se adeguatamente dimostrati, nel coefficiente relativo ai mutamenti del quadro normativo e non nella variazione del price-cap che, secondo la legge n. 481/95, è un valore inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale;

(ii) i costi afferenti l'implementazione della deliberazione n. 168/04 sono coperti dalle tariffe per l'attività di distribuzione di cui alla deliberazione n. 170/04;

(iii) il costo del lavoro non è una variabile al di fuori del controllo delle imprese, anche intese nelle loro forme associative;

(iv) l'imposizione di oneri da parte degli enti locali rileva, determinandone l'inclusione nei livelli tariffari, solo nella misura in cui tali oneri riflettano l'esistenza di costi del servizio a carico degli enti locali medesimi;

(v) l'indice di produttività individuato dall'Autorità trova conferma anche da indicatori che non dipendono dalla variabile climatica; comunque, l'espansione costante dei consumi è uno dei motivi che giustificano il livello di price-cap adottato;

(vi) l'ipotesi di un valore differenziato per impresa, non appare coerente con la previsione legislativa di un valore unico di obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività; resta comunque l'intenzione dell'Autorità di promuovere tutte le iniziative necessarie per favorirne l'applicabilità a partire dal prossimo periodo regolatorio;

(vii) i riferimenti all'impresa più efficiente o alle imprese di trasporto non sono condivisibili in quanto, da una parte, attenuerebbero lo stimolo all'efficienza nei confronti delle imprese che più dovrebbero perseguirla dall'altra prendono a riferimento imprese le cui caratteristiche operative sono considerevolmente differenti. In ogni caso, l'indicazione di posizionamento dell'indicatore al livello minimo della variazione registrata a livello nazionale, assorbe per la gran parte l'obiezione medesima;

sostenere il processo di aggregazione societaria riproporzionando il tasso di recupero di produttività, determinato tenendo conto delle efficienze indotte dalle aggregazioni del primo periodo regolatorio, anche in considerazione degli eventuali maggiori oneri che le imprese sopportano, pur transitoriamente, nella fase immediatamente successiva all'operazione di aggregazione; ritenuto, in particolare, che tale previsione sia richiesta nel caso di aggregazioni per le quali i recuperi di efficienza e produttività non sono stati completamente acquisiti durante il primo periodo regolatorio e che comportino una riduzione del numero complessivo di imprese di distribuzione;

operare con successive valutazioni la determinazione dell'estensione temporale del regime di cui al precedente punto, in quanto la natura del riconoscimento e il suo livello dipendono strettamente sia dal valore sia dal criterio di determinazione del price-cap adottato;

prevedere che la prospettata facoltà per gli esercenti che gestiscono località in avviamento decorra dall'anno termico 2004-2005, ma esplichi i suoi effetti a partire dall'anno 2005-2006;

prevedere altresì, relativamente alla predetta facoltà, una disposizione transitoria che permetta di valutare il numero di utenti attivi nei primi due anni di attività, demandando a successivi approfondimenti l'eventuale introduzione di una «curva di penetrazione commerciale del servizio», anche a causa del fatto che le informazioni fornite dagli operatori presentano valori fortemente differenziati.

Ritenuto inoltre che sia opportuno:

al fme di dare esecuzione alle sopra richiamate decisioni del Consiglio di Stato, prevedere che il tasso di recupero di produttività sia fissato pari al 4,8%, 4,6% e 4,4% rispettivamente per gli anni termici dal 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, riconoscendo alle imprese, che abbiano effettuato operazioni di concentrazione tali da comportare una diminuzione del numero complessivo di imprese di distribuzione, una riduzione del tasso di recupero di produttività, da applicare a partire dall'anno 2005-2006, tanto maggiore quanto maggiore sia l'entità dell'aggregazione e quanto più recentemente sia avvenuta l'operazione;

riconoscere all'impresa la facoltà di determinare le tariffe delle località in avviamento secondo criteri omogenei a quelli previsti per le località a regime, preve-

dendo l'accesso al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione e criteri di calcolo del vincolo sui ricavi analoghi a quelli previsti dalla deliberazione n. 171/05, tenuto conto delle osservazioni trasmesse dagli operatori, e conseguentemente modificare i criteri di calcolo del coefficiente e la disciplina relativa al Fondo per la compensazione temporanea dei costi elevati di distribuzione;

prevedere un termine di presentazione delle proposte tariffarie di distribuzione per l'anno termico 2005-2006 e 2006-2007 tale da garantire certezza dei tempi e non discriminatorietà delle procedure;

confermare il riconoscimento nel vincolo sui ricavi di un ammontare destinato al finanziamento di interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, fissato prudenzialmente in circa 18 milioni di euro per l'anno termico 2006-2007 e 2007-2008;

stabilire che gli importi affluiti al Conto per la qualità dei servizi gas possano essere utilizzati anche per la copertura dei contributi corrisposti dai distributori ai comuni che ne facessero richiesta in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, conima 7, della deliberazione n. 40/04;

prevedere il riconoscimento nel vincolo sui ricavi di un ammontare destinato all'ulteriore finanziamento del Conto per la qualità dei servizi gas per la copertura sia dei contributi a favore dei comuni che lo richiedessero ai sensi dell'art. 14 della deliberazione n. 40/04 sia degli incentivi per recuperi di sicurezza della distribuzione di gas secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 243/05, fissato prudenzialmente in circa 10 milioni di euro per ogni anno termico del periodo 2006-2009, nonché definire le modalità con le quali la Cassa conguaglio per il settore elettrico opera su detto Conto per l'erogazione ai distributori dei contributi di cui sopra;

Delibera:

1. di modificare e integrare la deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 1, comma 1.1, la definizione: «*e)* periodo di avviamento è il periodo di 3 anni successivi alla data di prima fornitura di gas naturale;» è sostituita con: «*e)* periodo di avviamento è il periodo di 3 anni termici successivi all'anno di prima fornitura di gas naturale;»;

b) all'art. 3, dopo il comma 3.1, è inserito il seguente comma:

«3.2 L'ambito tariffario può essere definito con riferimento ai comuni indicati nelle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e nei programmi di metanizzazione, ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784/80.»;

c) all'art. 4, comma 4.2, le parole: «degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, che rimangono in vigore fino all'adozione del codice di rete tipo di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorità n. 138/04», sono sostituite dalle parole: «definiti nel codice di rete tipo, approvato con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06»;

d) all'art. 4, il comma 4.4, è sostituito dal seguente:

«4.4 Il coefficiente ϵ_t, i relativo all'i-esimo ambito, per l'anno termico t, è calcolato sulla base della seguente formula:

$$\varepsilon_{t,i} = \varepsilon_{rif,t,i} \times \left(1 - \frac{CO_{t,i}}{VRD_{t,i}}\right) + \varepsilon_{2001,t,i} \times \frac{CO_{t,i}}{VRD_{t,i}}$$

dove:

$$\varepsilon_{rif,t,i} = (VRDA_{t,i} - QF^{*} NUA_{t-2,i})/(RCTA_{t-2,i} - QF^{*} NUA_{t-2,i})$$

$$\varepsilon_{2001,t,i} = (VRDA_{t,i} - QF^{*} NUA_{2001,i})/(RCTA_{2001,i} - QF^{*} NUA_{2001,i})$$

dove:

- $CO_{t,i}$ è la somma dei valori di $CO_{t,}$ delle località non in avviamento e delle località in avviamento di cui al comma 4.7, costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento;

- $VRDA_{t,i}$ è il vincolo sui ricavi dell'i-esimo ambito per l'anno termico t, calcolato con la seguente formula:

$$VRDA_{t,i} = VRD_{t,i} + QFNC + RE + RS$$

dove:

- $VRDA_{t,i}$ è la somma dei valori di $VRDA_t$ delle località non in avviamento e delle località in avviamento di cui al comrna 4.7, costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento;

- $QFNC$ è la quota per il Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: Fondo di compensazione), calcolato ai sensi dell'art. 11 del presente provvedimento;

- RE è l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 10, calcolato ai sensi del comma 4.5;

- RS è l'ammontare per il Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'art. 77, comma 77.1, del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, calcolato ai sensi del comma4.5.1;

- QF è la quota tariffaria fissa indicata nella tabella 1;

- $NUA_{t,2,i}$ è la somma dei clienti attivi delle località costituenti l'i-esimo ambito alla data del 30 giugno dell'anno termico t–2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico t–2, quando t rappresenta gli anni termici successivi; per le località di cui al comma 4.7, si considera il numero di clienti determinato ai sensi dell'art. 11, comma 11.3;

- $RCTA_{t-2,i}$ sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di

consumo di cui alla tabella 1 ai clienti attivi alla data del 30 giugno dell'anno termico *t–2*, quando *t* rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, alla data del 30 settembre dell'anno termico *t–2*, quando *t* rappresenta gli anni termici successivi e ai corrispondenti consumi complessivi; per le località di cui al comma 4.7, si considerano il numero di clienti e i consumi di gas determinati ai sensi dell'art. 11, comma 11.3, attribuendoli allo scaglione di consumo indicato nella Tabella 3;

- $NUA_{2001,i}$, è la somma dei clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 delle località, costituenti l'i-*esimo* ambito, a regime nel primo anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementata del numero dei clienti attivi, relativi al secondo anno termico antecedente a quello di fine avviamento, delle località che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente incrementata del numero di clienti riferito alle località di cui al comma 4.7, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 11.3;

- $RCTA_{2001,i}$, sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti $NUA_{2001,i}$ come definiti al precedente alinea e ai consumi complessivi dell'anno termico 2001-2002 delle località, costituenti l'i-*esimo* ambito, a regime nel primo anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementati dei consumi relativi al secondo anno termico antecedente a quello di fine avvviamento, delle località che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente incrementati dei consumi riferiti alle località di cui al comma 4.7, determinati ai sensi dell'art. 11, comma 11.3, attribuendo questi ultimi allo scaglione di consumo indicato nella Tabella 3.»;

e) all'art. 4, il comma 4.5, è sostituito dal seguente: «4.5 La componente *RE* è calcolata moltiplicando 0,014563 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico 2001-2002, relativamente all'anno termico 2004-2005, e per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico *t–2*, relativamente ai successivi anni termici del secondo periodo regolatorio.»;

f) all'art. 4, dopo il comma 4.5, è inserito il seguente comma:

«4.5.1 Per l'anno termico 2006-2007 e 2007-2008 la componente *RS* è calcolata moltiplicando 0,008091 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico *t–2*.»;

g) all'art. 4, dopo il comma 4.6, è inserito il seguente comma:

«4.7 L'impresa di distribuzione che rinuncia alla libertà tariffaria di cui al cormna 4.6, applica, dal primo anno termico del periodo di avviamento, le tariffe di distribuzione calcolate ai sensi del comma 4.3.»;

h) all'art. 5, comma 5.1, le parole: «che decorre dal 1° ottobre successivo.» sono sostituite dalle parole: «che decorre dal 1° ottobre successivo, nonché le tariffe di distribuzione delle località in avviamento di cui all'art. 4, da applicare a decorrere dalla medesima data.»;

i) all'art. 5, comma 5.2, le parole: «, a partire dal terzo anno termico,» sono eliminate;

j) all'art. 5, comma 5.3.1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera:

«*c)* le seguenti attestazioni sottoscritte, anche in forma aggregata, dal rappresentante legale dell'impresa relative a:

istanza per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 7, comma 7.1.5, contenente evidenza dell'incremento del numero di clienti attivi, di cui al medesimo comma;

dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le località in avviamento;

dichiarazione del numero di clienti che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, da utilizzare nella determinazione prevista dall'art. il, comma 11.3, lettera *a)*, con indicazione del documento aziendale nel quale è riportato il dato e conferma che tale numero è il più alto tra quelli previsti nei documenti di pianificazione.»;

k) all'art. 5, il comma 5.5, è sostituito dal seguente:

«5.5 Nel caso in cui la proposta tariffaria presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella presente deliberazione, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, ovvero le proposte siano state trasmesse in ritardo, le tariffe sono determinate dall'Autorità con proprio provvedimento.»;

l) all'art. 5, dopo il comma 5.5.1, inserire il seguente comma:

«5.5.2 L'Autorità determina, con proprio provvedimento e con riferimento al contesto distributivo in cui viene prestato il servizio, anche le tariffe della località in avviamento per la quale l'impresa di distribuzione non ha provveduto all'invio delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 4, comma 4.6.;»;

m) all'art. 7, comma 7.1.1, dopo il punto: «I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno termico precedente a quello cui si riferisce la proposta tariffaria, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;» è inserito il seguente punto «RP_D è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione, pari al 4,8% per l'anno termico 2005-2006, al 4,6% per l'anno termico 2006-2007 e al 4,4% per l'anno termico 2007-2008;»;

n) all'art. 7, dopo il comma 7.1.4, è inserito il seguente comma:

«7.1.5 A decorrere dall'anno termico 2002-2003, le imprese di distribuzione del gas, che nell'anno termico i_0 abbiano effettuato operazioni di concentrazione, tali da ridurre il numero complessivo delle imprese medesime e incrementare il numero di clienti attivi serviti, possono presentare all'Autorità l'istanza di cui all'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, per il riconoscimento, nelle località servite, di un valore ridotto del tasso annuale di recupero della produttività, definito secondo le modalità di cui al comma presente.

Le imprese di cui al precedente periodo, applicano, a partire dall'anno termico 2005-2006 e fino alla fine del periodo regolatorio, un tasso annuale di recupero della produttività determinato sulla base della formula seguente e arrotondato con criterio commerciale alla prima cifra decimale:

$$RP_D^* = Min[RP_D; \beta^* RP_D]$$

dove:

$$\beta = Max\left[0,5; \prod_{i=i_o}^{t-2} \left(1+\gamma_i^* a_i\right)/(1+a)\right]$$

$$a_i = \Delta NUA_i / NUA_i$$

dove:

- γ_i = assume valori pari a 0,5 per l'anno termico 2002-2003; 0,3 per l'anno termico 2003 - 2004; 0 per gli anni termici del secondo periodo regolatorio.
- RP_D = è il valore del tasso annuale di recupero di produttività come definito al precedente comma 7.1.1.
- NUA_i = è il numero di clienti attivi nell'anno termico i nelle località servite nell'anno termico i-1 dall'impresa aggregata con il maggior numero di clienti.
- ΔNUA_i = incremento del numero di clienti attivi registrato nell'anno termico i, pari alla differenza tra il numero di clienti attivi nell'anno termico i nelle località servite nel medesimo anno e NUA_i»;

o) all'art. 7, comma 7.3, dopo le parole: «durante il periodo di avviamento.», sono inserite le parole: «, ad eccezione delle località di cui all'art. 4, comma 4.7, per le quali:

a) il valore di CI_t e di AMM_t è calcolato ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione delle proposte tariffarie (anno *t-1*) e aggiornato secondo i criteri di cui al comma 7.1.1;

b) il valore di CO_t è calcolato annualmente a partire dal valore delle quote di remunerazione del CI_t e di AMM_t, tenuto conto che le suddette incidono in media per il 61% del vincolo sui ricavi e che i costi operativi hanno un'incidenza media pari al 39%.»;

p) all'art. 7, comma 7.4, le parole: «30 settembre dell'anno termico precedente» sono sostituite dalle parole: «30 settembre dell'anno termico *t-2*»;

q) all'art. 7, dopo il comma 7.4, sono inseriti i seguenti commi:

«7.4.1 Le località che hanno completato il periodo di avviamento e che dispongono di un *VRD* approvato, calcolato ai sensi del comma 7.3, procedono all'aggiornamento di CI_{t-1}, CO_{t-1}, AMM_{t-1}, secondo i criteri di cui al comma 7.1.1.

7.4.2 Le località che hanno completato il periodo di avviamento e alle quali è stato attribuito un vincolo sui ricavi ai sensi dell'art. 8, aggiornano il suddetto vincolo secondo i criteri di cui all'art. 7.1.1.»;

r) all'art. 9, la rubrica «Titolo 4 - Misure per finalità sociali, per la tutela ambientale e l'uso efficiente delle risorse», è sostituita dalla seguente: «Titolo 4 - Misure per finalità sociali, per la tutela ambientale e l'uso efficiente delle risorse e per la sicurezza del servizio»;

s) all'art. 10, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-*bis*

Incentivi per recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale

10.1-*bis* A partire dal 1° ottobre 2006, le imprese di distribuzione versano alla Cassa conguaglio per il settore elettrico sul Conto per la qualità dei servizi gas, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, un ammontare pari a un sesto di *RS*, di cui all'art. 4, comma 4.4.

10.2-*bis* La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga, attingendo dal Conto per la qualità dei servizi gas, al distributore che ne faccia richiesta, entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta, l'importo complessivo dei contributi corrisposti dal medesimo distributore ai sensi dell'art. 14, comma 7, della deliberazione n. 40/04, a condizione che il distributore documenti l'avvenuto pagamento degli importi ai comuni interessati.

10.3-*bis* La Cassa conguaglio per il settore elettrico definisce entro il 30 novembre 2006 le modalità che i distributori devono seguire per ottenere il rimborso degli importi di cui all'art. 10.2-*bis*.»;

t) all'art. 11, comma 11.3, dopo le parole: «GJ di gas distribuito nell'anno termico *t-2*, $(E_{t-2,i})$.» sono inserite le parole: «Ai fini del calcolo di $NUA_{t-2,i}$ e di $E_{t-2,i}$, e fino a successivo provvedimento dell'Autorità, per le località in avviamento di cui all'art. 4, comma 4.7, l'impresa di distribuzione, per i primi due anni termici del periodo di avviamento, considera:

a) il numero di clienti finali che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, come da dichiarazione del legale rappresentante. Il numero di clienti non può essere inferiore a quello derivante dall'applicazione del valore percentuale del 10%, nel primo anno termico del periodo di avviamento, e del 20%, nel secondo anno termico del periodo di avviamento, al numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dal «Bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 dicembre» pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica;

b) un'energia pari al prodotto tra il numero di clienti finali di cui alla precedente lettera *a)* e l'energia attribuita a ogni cliente, riportata alla Tabella 3 per fascia climatica di appartenenza della località in avviamento.

Dal terzo anno termico del periodo di avviamento, nelle località in avviamento di cui all'art. 4, comma 4.7, il numero di clienti attivi e la quantità di energia distribuita sono quelli registrati nella località stessa nell'anno termico *t-2*.

Nel caso di località in avviamento a seguito di trasformazione dell'impianto:

il numero di clienti finali, in deroga a quanto disposto alla lettera *a)*, viene determinato per differenza tra il numero complessivo di clienti attivi nell'anno termico *t-2* e quelli comunicati per le proposte tariffarie dell'anno termico di riferimento, per il servizio di distribuzione dell'altro tipo di gas;

l'energia, in deroga a quanto disposto alla lettera *b)*, è pari alla differenza tra l'energia complessivamente fornita nell'anno termico *t-2* e l'energia comunicata per le proposte tariffarie dell'anno termico di riferimento per il servizio di distribuzione dell'altro tipo di gas.»;

u) all'art. 11, il comma 11.6, è sostituito dal seguente: «11.6 La quota QFNC di cui al comma 11.5 non è dovuta per gli ambiti tariffari per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l'*i-esimo* ambito, $VRD_{2004,i}$, assume un valore superiore a 257,75 e fino a 262,72 euro per ogni cliente attivo al 30 giugno dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico *t-2*, quando *t* rappresenta gli anni termici successivi, oppure assume un valore superiore a 3,749 e fino a 3,822 euro per GJ di gas distribuito nell'anno termico *t-2*. Ai fini del calcolo dei clienti attivi e dell'energia relativa alle località in avviamento di cui all'art. 4, comma 4.7, valgono i criteri di cui al comma 11.3.»;

v) all'art. 11, comma 11.9.1, le parole: «Le località in avviamento sono escluse» sono sostituite dalle parole: «Le località in avviamento, di cui all'art. 4, comma 4.6, sono escluse»;

w) all'art. 11, dopo il comma 11.9.2, è inserito il seguente comma:

«11.9.3 Le quote QFNC positive e negative, nonché i saldi e i conguagli delle quote relative all'anno termico 2005-2006 vengono versate e riscosse dalle imprese di distribuzione rispettivamente entro il 31 marzo 2007 ed entro il 30 aprile 2007.»;

x) all'art. 12, la rubrica: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006» è sostituita dalla seguente: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007»;

y) all'art. 12, il comma 12.1, è sostituito dal seguente:

«12.1 In deroga a quanto previsto all'art. 5, commi 5.1 e 5.3, le imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità, i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità, nonché i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2006-2007 entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)»;

z) all'art. 12, dopo il comma 12.1, sono inseriti i seguenti commi:

«12.1.1 In deroga a quanto previsto all'art. 5, commi 5.1 e 5.3, le imprese di distribuzione confermano le proposte tariffarie, determinate dall'Autorità per la loro approvazione, relative all'anno termico 2005-2006 e 2006-2007 entro 10 (dieci) giorni dalla loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

12.1.2 In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 5.2, lettere *a)* e *b)*, per gli anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007, le imprese di distribuzione presentano i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie ai sensi del comma 12.1 e applicano le tariffe approvate sulla base dei medesimi dati, fino alla determinazione del vincolo di cui all'art. 8.

12.1.3 Le località che negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 risultano in avviamento possono calcolare le tariffe di distribuzione relative ai medesimi anni termici ai sensi dell'art. 4, comma 4.3. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

12.1.4 Le località che nell'anno termico 2005-2006 risultano in fine avviamento, possono calcolare il $VRD_{2005-2006}$ aggiornando secondo i criteri di cui al comma 7.1.1 le componenti CI_{t-1}, CO_{t-1}, AMM_{t-1}, calcolate ai sensi dell'art. 7, comma 7.3. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

12.1.5 Ai soli fini del calcolo del $VRD_{2005-2006}$, le località che nell'anno termico 2004-2005 risultano in fine avviamento, possono calcolare il $VRD_{2005-2006}$ aggiornando secondo i criteri di cui al comma 7.1.1 le componenti CI_{t-2}, CO_{t-2}, AMM_{t-2}, calcolate ai sensi dell'art. 7, comma 7.3. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

12.1.6 In deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 7.1.5, le istanze di cui all'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, relative agi anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007, sono presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2006, pena la decadenza del diritto al riconoscimento dell'incentivo.»;

aa) all'art. 12, sono aboliti i commi 12.2 e 12.3;

bb) dopo la Tabella 2 è inserita la seguente tabella:

Tabella 3 - CONSUMO SPECIFICO PER CLIENTE E SCAGLIONE DI CONSUMO DI ATTRIBUZIONE

Zona climatica	Consumo specifico (GJ/cliente/anno)	Scaglione di consumo
B	28	3
C	35	3
D	52	3
E	87	3
F	111	3

2. Di prevedere che, per l'anno termico 2006-2007, le imprese di distribuzione del gas applichino le tariffe attualmente in vigore in ciascuna località da esse gestite, fino alla conclusione del processo di approvazione delle proposte tariffarie avviato in esito all'emanazione della presente deliberazione.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 170/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.

Milano, 4 ottobre 2006

Il presidente: ORTIS

06A11163

DELIBERAZIONE 16 ottobre 2006.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04, in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato rese in materia di aggiornamento del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas diversi dal gas naturale. (Deliberazione n. 219/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 ottobre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 maggio 2004, n. 69/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05 (di seguito: deliberazione n. 171/05);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05 (di seguito: deliberazione n. 206/05);

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 109/06 (di seguito: deliberazione n. 109/06);

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);

la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2006, n. 218/06 (di seguito: deliberazione n. 218/06);

le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 13 aprile 2005, n. 823/05, n. 824/05;

le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1416/06, e 7 giugno 2006, n. 3422/06;

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 25 luglio 2006, recante integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione 25 luglio 2006);

Considerato che:

con le decisioni sopra richiamate, rese su appello dell'Autorità, il Consiglio di Stato ha annullato la disciplina di cui alla deliberazione n. 173/04, relativa al tasso di recupero di produttività per l'attività di distribuzione e di fornitura di gas diversi dal gas naturale per gli anni termici successivi al primo, confermando, in coerenza con i principi generali formulati dal medesimo giudice in materia di distribuzione del gas naturale, la legittimità della previsione del valore iniziale del recupero di produttività;

l'Autorità, con deliberazione n. 109/06 ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alle suddette decisioni del Consiglio di Stato, nonché per modificare la disciplina tariffaria prevista per il periodo di avviamento e per il primo anno successivo al completamento del medesimo periodo; e che ha previsto di differire la data, da stabilirsi in esito al medesimo procedimento, per la presentazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007;

nel documento di consultazione 25 luglio 2006 l'Autorità ha prospettato le seguenti integrazioni e modifiche che intende apportare alla deliberazione n. 173/04:

(i) definire un tasso di recupero di produttività costante per gli anni termici dal 2005-2006 al 2007-2008, calcolato tenendo conto che il tasso medio di recupero di produttività del quadriennio deve essere inferiore al tasso medio del primo periodo di regolazione;

(ii) individuare il valore di cui al *sub* (i) con riferimento al valore minimo del range di incremento di produttività registrato nell'ultimo anno del primo periodo di regolazione, ritenendo che tale incremento sia rappresentativo della potenzialità di recupero di produttività per il secondo periodo di regolazione;

(iii) modificare la disciplina prevista per il periodo di avviamento, riconoscendo all'impresa la facoltà di determinare le tariffe delle relative località, in luogo di quelli vigenti, secondo criteri omogenei a quelli previsti per le restanti località e, conseguentemente prevedere:

a) il calcolo annuo del vincolo sui ricavi di distribuzione secondo criteri coerenti con quelli stabiliti con la deliberazione n. 171/05 per garantire il riconoscimento degli investimenti effettuati;

b) criteri per il calcolo della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito;

c) che le imprese possano avvalersi della nuova disciplina tariffaria relativa al periodo di avviamento e di fine avviamento a partire dal calcolo del vincolo sui ricavi dell'anno termico 2005-2006;

con la deliberazione n. 172/06 l'Autorità ha fissato al 31 agosto 2006 i termini per la ricezione dei dati tariffari nonché le istanze in regime individuale;

nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato le seguenti considerazioni:

(i) l'andamento del tasso di recupero della produttività dovrebbe essere decrescente in coerenza con il dettato della giustizia amministrativa;

(ii) il livello del tasso di recupero proposto è giudicato da parte di alcuni operatori troppo elevato e non adeguatamente giustificato, e da parte di altri ritenuto accettabile per entrambe le attività di distribuzione e fornitura;

(iii) la riduzione del tasso di recupero della produttività, prospettata dall'Autorità nel caso di aggregazione delle gestioni del servizio di distribuzione di gas naturale, dovrebbe essere estesa anche al settore della distribuzione e fornitura di gas diversi;

(iv) quanto alla revisione della disciplina relativa alle località in avviamento, viene evidenziata l'esigenza che anche le imprese che distribuiscono gas diversi dal gas naturale possano accedere al fondo di compensazione temporanea degli alti costi di distribuzione;

Ritenuto che sia opportuno:

coerentemente con le decisioni del Consiglio di Stato, individuare tassi di recupero di produttività decrescenti per gli anni termici dal 2005-2006 al 2007-2008, determinati in modo da indurre, nel secondo periodo di regolazione, recuperi di produttività di entità complessivamente inferiore a quella imposta nel primo periodo regolatorio;

confermare, per entrambe le attività di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale, i livelli di recupero della produttività indicati nel documento di consultazione, in quanto le indicazioni fornite dagli operatori, se rappresentative di singole situazioni aziendali, non possono essere estese all'insieme degli operatori. Inoltre parte degli operatori medesimi, tramite la loro associazione di categoria, hanno ritenuto accettabile il livello proposto nel documento di consultazione;

non prevedere per le distribuzioni di gas diverso da gas naturale la riduzione del tasso di recupero della produttività per sostenere l'aggregazione societaria, in quanto tali realtà, territorialmente circoscritte:

da un lato evidenziano un andamento crescente del numero di operatori, cosa che testimonia come il sistema tariffario permetta margini tali da non stimolare le imprese a ricercare economie di scala;

dall'altro i processi aggregativi, se avvengono, prefigurano in genere una sostituzione della fornitura di gas diversi con gas naturale;

non prevedere per le distribuzioni di gas diversi dal gas naturale l'accesso al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione, in quanto tale tematica esula dagli argomenti concernenti il procedimento avviato con deliberazione n. 109/06; inoltre tale istituto è previsto per un periodo di tempo limitato e gli oneri connessi sono a carico dei soli soggetti che utilizzano gas naturale. Estendere tale norma anche alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale significherebbe attivare una forma di sussidio incrociato tra i due tipi di attività;

Ritenuto inoltre che sia opportuno:

al fine di dare esecuzione alle sopra richiamate decisioni del Consiglio di Stato prevedere che il tasso di recupero di produttività sia fissato pari al 28%, 2,7% e 2,6% rispettivamente per gli anni termici dal 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, per entrambe le attività di distribuzione e fornitura;

riconoscere all'impresa la facoltà di determinare le tariffe delle località in avviamento secondo criteri omogenei a quelli previsti per le località a regime, prevedendo una metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi analoga a quella prevista dalla deliberazione n. 171/05, tenuto conto delle osservazioni trasmesse dagli operatori, e conseguentemente modificare i criteri di calcolo delle tariffe di distribuzione e della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito;

prevedere che la prospettata facoltà per gli esercenti che gestiscono località in avviamento decorra dall'anno termico 2004-2005, ma esplichi i suoi effetti a partire dall'anno 2005-2006;

prevedere un termine di presentazione delle proposte tariffarie di distribuzione per l'anno termico 2005-2006 e 2006-2007 tale da garantire certezza dei tempi e non discriminatorietà delle procedure;

Delibera:

1. Di modificare e integrare la deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, nei termini di seguito indicati:

a. all'art. 1, comma 1.1, la definizione: «g. periodo di avviamento è il periodo di 3 (tre) anni successivi alla data di prima fornitura di gas;» è sostituita con: «g. periodo di avviamento è il periodo di 3 (tre) anni termici successivi all'anno di prima fornitura di gas;»;

b. all'art. 2, il comma 2.3 è sostituito dal seguente: «2.3 I vincoli sui ricavi di cui al presente provvedimento non si applicano alle località durante il periodo di avviamento. In tali località l'esercente applica tariffe di distribuzione liberamente determinate ma soggette alle condizioni di cui all'art. 7, commi 7.2 e 7.3, nonché una quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, QVD, liberamente determinata.»;

c. all'art. 2, dopo il comma 2.3, è inserito il seguente comma: «2.4 L'esercente che rinuncia alla libertà tariffaria di cui al comma 2.3 applica per le località in avviamento, dal primo anno termico del periodo di avviamento, le tariffe di distribuzione determinate ai sensi dell'art. 7, nonché la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, QVD, calcolata ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2.»;

d. all'art. 7, comma 7.1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* la quota addizionale alla tariffa di distribuzione γ a copertura di eventuali oneri associati all'implementazione di specifiche disposizioni normative e regolatorie; per gli anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 tale quota assume valore pari a 0,40 euro/cliente/anno, ai sensi della deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/2003.»;

e. all'art. 7, il comma 7.4 è sostituito dal seguente: «7.4 L'opzione tariffaria di cui al comma 7.1, lettere *a)* e *b)*, non può comportare un ricavo superiore al vincolo sui ricavi di distribuzione di ambito $VRDA_{t,i}$, calcolato ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento. Al fine di verificare il rispetto di tale vincolo, gli esercenti calcolano i ricavi convenzionali derivanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria, considerando:

a) i clienti attivi, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento, calcolati secondo la seguente formula:

$$NU_{t,i} = NUA_{t-2,i} \times \left(1 - \frac{CO_{t,i}}{VRDA_{t,i}}\right) + NUA_{2001,t,i} \times \frac{CO_{t,i}}{VRDA_{t,i}}$$

dove:

$NUA_{t-2,i}$ è la somma dei clienti attivi delle località costituenti l'*i-esimo* ambito alla data del 30 giugno dell'anno termico *t-2*, quando *t* rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico *t-2*, quando *t* rappresenta gli anni termici successivi; per le località in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, si considera il numero di clienti determinato ai sensi del comma 7.5;

$NUA_{2001,t,i}$ è la somma dei clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 delle località, costituenti l'*i-esimo* ambito, a regime nel primo anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementata del numero dei clienti attivi, relativi al secondo anno termico antecedente a quello di fine avviamento, delle località che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente incrementata del numero di clienti riferito alle località in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, determinati ai sensi del comma 7.5;

b) i consumi complessivi, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento, calcolati secondo la seguente formula:

$$E_{t,i} = EA_{t-2,i} \times \left(1 - \frac{CO_{t,i}}{VRDA_{t,i}}\right) + EA_{2001,t,i} \times \frac{CO_{t,i}}{VRDA_{t,i}}$$

dove:

$EA_{t-2,i}$ sono i consumi complessivi di gas delle località costituenti l'*i-esimo* ambito dell'anno termico *t-2*, per le località in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, si considerano i consumi determinati ai sensi del comma 7.5;

$EA_{2001,t,i}$ sono i consumi complessivi di gas dell'anno termico 2001-2002 delle località, costituenti l'*i-esimo* ambito, a regime nel primo anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementati dei consumi, relativi al secondo anno termico antecedente a quello di fine avviamento, delle località che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente incrementati dei consumi riferiti alle località in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, determinati ai sensi del comma 7.5»;

f. all'art. 7, dopo il comma 7.4, è inserito il seguente comma: «7.5 Ai fini della determinazione del numero di clienti e dei consumi di gas nelle località in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, l'esercente, per i primi due anni termici del periodo di avviamento, considera:

a) il numero di clienti finali che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, come da dichiarazione del legale rappresentante, di cui all'art. 12, comma 12.4.1, lettera *c)*;

b) un'energia pari al prodotto tra il numero di clienti finali di cui alla precedente lettera *a)* e l'energia attribuita a ogni cliente, riportata alla tabella 3 per fascia climatica di appartenenza della località in avviamento.

Il numero di clienti e l'energia, determinati secondo quanto indicato ai punti *a)* e *b)* del presente comma, vengono attribuiti alla fascia di consumo indicata nella tabella 3.

Dal terzo anno termico del periodo di avviamento, nelle località in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, il numero di clienti attivi e la quantità di energia distribuita sono quelli registrati nella località stessa nell'anno termico *t-2*.»;

g. all'art. 8, comma 8.1, le parole: «8.1 Per ciascuna località,» sono sostituite dalle parole: «8.1 Per ciascuna località a regime,»;

h. all'art. 8, comma 8.1 .1, dopo il punto: «- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno termico precedente a quello cui si riferisce la proposta tariffaria, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;» è inserito il seguente punto «- RP_D è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione,

pari al 2,8% per l'anno termico 2005-2006, al 2,7% per l'anno termico 2006-2007 e al 2,6% per l'anno termico 2007-2008;»;

i. all'art. 8, comma 8.1.2, le parole: «necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione di gas naturale» sono sostituite dalle parole: «necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione di gas diversi da gas naturale»;

j. all'art. 8, il comma 8.3 è sostituito dal seguente: «8.3 Le località che hanno completato il periodo di avviamento e che non dispongono di un valore *VRD* approvato dell'Autorità, assumono quale vincolo sui ricavi *VRD* il valore derivante dall'applicazione, ai clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico *t-2* e ai consumi complessivi del medesimo anno termico, delle tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento.»;

k. all'art. 8, dopo il comma 8.3.1, sono inseriti i seguenti commi:

«8.3.2. Le località che hanno completato il periodo di avviamento e che dispongono di un *VRD* approvato, calcolato ai sensi del comma 8.3.4, procedono all'aggiornamento di CI_{t-1}, CO_{t-1}, AMM_{t-1}, secondo i criteri di cui al comma 8.1.1.

8.3.3. Le località che hanno completato il periodo di avviamento e alle quali è stato attribuito un vincolo sui ricavi ai sensi dell'art. 9, aggiornano il suddetto vincolo secondo i criteri di cui all'art. 8.1.1.

8.3.4. Per ciascuna località in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, l'esercente determina il vincolo sui ricavi di distribuzione considerando:

a) i valori di CI_t e di AMM_t calcolati ai sensi dell'art. 8 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/05, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione delle proposte tariffarie (anno *t-1*) e aggiornato secondo i criteri di cui al comma 8.1.1;

b) il valore di CO_t calcolato annualmente a partire dal valore delle quote di remunerazione del CI_t e di AMM_t, tenuto conto che le suddette incidono in media per il 61% del vincolo sui ricavi e che i costi operativi hanno un'incidenza media pari al 39%.»;

l. all'art. 11, il comma 11.2 è sostituito dal seguente: «11.2 Le località che terminano l'avviamento e che non dispongono di un valore della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, QVD, approvato dall'Autorità, calcolano la quota QVD secondo la seguente formula:

$$QVD = \frac{VRVD}{VCV}$$

dove:

VRVD è il vincolo sui ricavi relativo ai costi riconosciuti di vendita al dettaglio del gas distribuito, calcolato moltiplicando 32,07 euro per il numero dei clienti attivi nella località di riferimento al 30 settembre dell'anno termico *t-2*;

VCV è il volume del gas venduto ai clienti appartenenti alla località in esame, nell'anno termico *t-2*, espresso in GJ.

Dall'anno termico successivo la quota QVD viene aggiornata ai sensi del comma 11.3.»;

m. all'art. 11, dopo il comma 11.2, sono inseriti i seguenti commi:

«11.2.1. Le località che terminano l'avviamento e che dispongono di un valore della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, QVD, approvato dall'Autorità, procedono al suo aggiornamento secondo i criteri di cui al comma 11.3.

11.2.2. Per ciascuna località in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, l'esercente calcola, per ogni anno termico del periodo di avviamento, la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito QVD, in base alla formula di cui al comma 11.2, assumendo, per la località in esame, come numero di clienti e come volume del gas venduto ai clienti stessi, i valori determinati ai sensi dell'art. 7, comma 7.5.»;

n. all'art. 11, comma 11.3, il punto «$-RP_V$ è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di vendita al dettaglio, pari al 3%;» è sostituito dal seguente: «$-RP_V$ è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di vendita al dettaglio, pari al 2,8% per l'anno termico 2005-2006, al 2,7% per l'anno termico 2006-2007 e al 2,6% per l'anno termico 2007-2008;»;

o. all'art. 12, comma 12.1, le parole: «12.1 Entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettono all'Autorità» sono sostituite dalle parole: «12.1 Entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettono all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'art. 2, commi 2.3 e 2.4,»;

p. all'art. 12, comma 12.2, le parole: «12.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas manifatturato trasmettono all'Autorità» sono sostituite dalle parole: «12.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas manifatturato trasmettono all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'art. 2, commi 2.3 e 2.4,»;

q. all'art. 12, comma 12.3, le parole: «, a partire dal terzo anno termico,» sono eliminate;

r. all'art. 12, comma 12.4.1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera:

«*c)* le seguenti dichiarazioni sottoscritte, anche in forma aggregata, dal rappresentante legale dell'impresa relative a:

rinuncia alla libertà tariffaria per le località in avviamento;

numero di clienti che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, da utilizzare nella determinazione prevista dall'art. 7, comma 7.5, lettera *a)*, con indicazione del documento aziendale nel quale è riportato il dato e conferma che tale numero è il più alto tra quelli previsti nei documenti di pianificazione.»;

s. all'art. 12, comma 12.7, dopo le parole: «ovvero non sia presentata alcuna proposta,», sono inserite le parole: «ovvero la proposta sia presentata in ritardo,»;

t. all'art. 12, dopo il comma 12.7.1, è inserito il seguente comma: «12.7.2 L'Autorità determina, con proprio provvedimento e con riferimento al contesto distributivo in cui viene prestato il servizio, anche le tariffe della località in avviamento per la quale l'impresa di distribuzione non ha provveduto all'invio delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 2, comma 2.3.»;

u. all'art. 13, la rubrica «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006», è sostituita dalla seguente: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007»;

v. all'art. 13, il comma 13.1, è sostituito dal seguente: «13.1 In deroga a quanto previsto all'art. 12, commi 12.1, 12.2 e 12.4, le imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità, i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità, nonché i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2006-2007 entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).»;

w. all'art. 13, dopo il comma 13.1, sono inseriti i seguenti commi:

«13.1.1 In deroga a quanto previsto all'art. 12, commi 12.1, 12.2 e 12.4, le imprese di distribuzione confermano le proposte tariffarie, determinate dall'Autorità per la loro approvazione, relative all'anno termico 2005- 2006 e 2006-2007 entro 10 (dieci) giorni dalla loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (www. autorita.energia.it).

13.1.2 In deroga a quanto previsto dall'art. 12, comma 12.3, lettere *a)* e *b)*, per gli anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007, le imprese di distribuzione presentano i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie ai sensi del comma 13.1 e applicano le tariffe approvate sulla base dei medesimi dati, fino alla determinazione del vincolo di cui all'art. 9.

13.1.3 Le località, di cui all'art. 2, comma 2.4, che negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 risultano in avviamento possono calcolare le tariffe di distribuzione relative ai medesimi anni termici ai sensi dell'art. 7, comma 7.4, nonché la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD e del VRVD entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

13.1.4 Le località, di cui all'art. 2, comma 2.4, che nell'anno termico 2005-2006 risultano in fine avviamento, possono calcolare il $VRD_{2005\text{-}2006}$ aggiornando secondo i criteri di cui al comma 8.1.1 le componenti CI_{t-1}, CO_{t-1}, AMM_{t-1}, calcolate ai sensi dell'art. 8, comma 8.3.4, nonché la $QVD_{2005\text{-}2006}$, aggiornando secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 11.3, la QVD_{t-1} calcolata ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD e del VRVD entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

13.1.5 Ai soli fini del calcolo del $VRD_{2005\text{-}2006}$ e del $QVD_{2005\text{-}2006}$, le località, di cui all'art. 2, comma 2.4, che nell'anno termico 2004-2005 risultano in fine avviamento, possono calcolare il $VRD_{2005\text{-}2006}$ aggiornando secondo i criteri di cui al comma 8.1.1 le componenti CI_{t-2}, CO_{t-2}, AMM_{t-2}, calcolate ai sensi dell'art. 8, comma 8.3.4, nonché la $QVD_{2005\text{-}2006}$, aggiornando secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 11.3, la QVD_{t-2} calcolata ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD e del VRVD entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).»;

x. all'art. 13, sono aboliti i commi 13.2 e 13.3;

y. dopo la tabella 2 è inserita la seguente tabella:

TABELLA 3

CONSUMO SPECIFICO PER CLIENTE
E FASCIA DI CONSUMO DI ATTRIBUZIONE

Zona climatica	Consumo specifico (GJ/cliente/anno)	Fascia di consumo
B	10	2
C	16	3
D	25	4
E	32	5
F	27	4

2. Di prevedere che, per l'anno termico 2006-2007, le imprese di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale applichino le tariffe attualmente in vigore in ciascuna località da esse gestite, fino alla conclusione del processo di approvazione delle proposte tariffarie avviato in esito all'emanazione della presente deliberazione.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 170/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.

Milano, 16 ottobre 2006

Il presidente: ORTIS

06A11164

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto 28 aprile 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Antonio Martino, nato il 5 febbraio 1943 a Serino (Avellino), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 25 luglio 1961 - 31 gennaio 2005.

Con decreto 28 aprile 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Vittorio Masia, nato il 15 gennaio 1951 a Tissi (Sassari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 16 settembre 1969 - 31 gennaio 2005.

Con decreto 28 aprile 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Rocco Messina, nato il 16 agosto 1943 a Castrovillari (Cosenza), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Già insignito della medaglia di bronzo per benemerenze marinare, nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 26 febbraio 1964 - 30 giugno 2005.

Con decreto 28 aprile 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Sebastiano Luciano Michieli, nato il 19 giugno 1943 a Zoppola (Pordenone), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, svolta quasi interamente nel reggimento corazzieri, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 27 gennaio 1962 - 15 giugno 2005.

Con decreto 28 aprile 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Salvatore Morello, nato il 20 marzo 1943 a Ravanusa (Agrigento), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 30 gennaio 1962 - 28 febbraio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Fernando Napoli, nato il 13 giugno 1943 a Santa Croce del Sannio (Benevento), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione

professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 9 gennaio 1962 - 30 aprile 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Davide Morrone, nato il 5 settembre 1946 a Mondragone (Caserta), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 19 settembre 1969 - 5 settembre 2004.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Antonio Pandiscia, nato il 4 marzo 1942 a Lacedonia (Avellino), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 27 gennaio 1961 - 10 gennaio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Alberto Pilozzi nato il 9 gennaio 1947 a Sant'Apollinare (Frosinone), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 28 settembre 1964 - 30 giugno 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Italo Pinna nato il 17 giugno 1940 a Villamar (Cagliari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 17 settembre 1959 - 11 gennaio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Giuliano Luigino Randon nato il 15 marzo 1944 a Valdagno (Vicenza), on la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 19 settembre 1967 - 31 marzo 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Mario Romano nato il 16 agosto 1942 a Mongrassano (Cosenza), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione

professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, in parte trascorsa, e conclusa, nel reggimento corazzieri, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese» - Territorio nazionale, 28 luglio 1961 - 16 agosto 2004.

Con decreto 8 maggio 2006, è conseguita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Adelmo Santi nato il 1º luglio 1943 a Monghidoro (Bologna), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed. al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese» - Territorio nazionale, 4 marzo 1964 - 28 febbraio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conseguita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Leonardo Satta nato il 30 agosto 1948 a Sennori (Sassari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese» - Territorio nazionale, 10 marzo 1966 - 15 gennaio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conseguita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Nicola Sforza nato il 12 febbraio 1943 a Toritto (Bari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spicati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole:

Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese» - Territorio nazionale, 2 novembre 1963 - 4 febbraio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Vincenzo Marco Tazioli nato il 22 gennaio 1943 a Monticiano (Siena), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese» - Territorio nazionale, 3 novembre 1963 - 13 gennaio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Salvatore Pesciaroli nato il 21 marzo 1943 a Canepina (Viterbo), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese» - Territorio nazionale, 11 gennaio 1962 - 10 marzo 2005.

Con decreto 5 luglio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Raffaele Martignetti nato il 27 maggio 1944 a Montefalcione (Avellino), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare e di eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere e costante abnegazione, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione e per il personale dipendente.

Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese» - Territorio nazionale, 26 ottobre 1961 - 6 giugno 2005.

Con decreto 5 luglio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Michele Di Emilio nato il 26 dicembre 1943 a Campli (Teramo), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare e di eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 12 maggio 1962 - 13 luglio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Antonialdo Perez nato il 15 luglio 1945 a Cicciano (Napoli), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 4 marzo 1964 - 31 agosto 2005.

Con decreto 5 luglio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Vito Mario Matarrese nato l'8 agosto 1943 a Mola di Bari (Bari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare e di eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del povere e costante abnegazione, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione e per il personale dipendente. Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 17 settembre 1963 - 27 luglio 2005.

Con decreto 5 luglio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Vincenzo Francesco Murgia nato il 20 maggio 1952 a Posada (Nuoro), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti specie nel settore della polizia giudiziaria e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 6 ottobre 1970 - 25 luglio 2005.

Con decreto 5 luglio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Pongan nato il 12 maggio 1946 a Gosaldo (Belluno), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali e sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione e per il personale dipendente. Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 20 maggio 1966 - 21 giugno 2005.

Con decreto 5 luglio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Nando Lucio Spanu nato il 4 marzo 1952 a Fordongianus (Oristano), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è. sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione e per il personale dipendente attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata,

ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 12 gennaio 1971 - 23 settembre 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Renzo De Marchi nato il 17 gennaio 1943 a Campolongo Maggiore (Venezia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, svolta quasi interamente nel reggimento corazzieri come addetto al gruppo squadroni e, successivamente, quale comandante di plotone, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 8 maggio 1962 - 15 gennaio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Nicola Agresta nato il 10 maggio 1949 ad Ascea (Salerno), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Già insignito della medaglia d'argento al valor civile, nel corso di trentasei anni di prestigiosa carriera militare ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, riuscendo a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, tanto da costituire un insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 30 agosto 1968 - 29 marzo 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Mauro Demurtas nato il 26 febbraio 1943 a Tonara (Nuoro), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 13 ottobre 1961 - 16 febbraio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Franco Dell'Orca nato il 14 giugno 1943 ad Anagni (Frosinone), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 20 ottobre 1961 - 20 aprile 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Emilio Pellegrini, nato il 6 agosto 1941 a Cerreto Sannita (Benevento), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 19 settembre 1961 - 10 gennaio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Rino Bevilacqua, nato il 12 settembre 1944 a Vò (Padova), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 22 aprile 1965 - 31 marzo 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Francesco Bischetti, nato il 20 febbraio 1943 a Benevento, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 14 luglio 1961 - 1º febbraio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Gianfranco Brambilla, nato il 9 aprile 1943 a Mori (Trento), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per i colleghi ed il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». - Territorio nazionale, 14 settembre 1962 - 28 febbraio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Gerardo Campione, nato il 10 ottobre 1943 a Calabritto (Avellino), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonche di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 7 marzo 1964 - 23 giugno 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Cecconi, nato il 2 ottobre 1943 a Castel Focognano (Arezzo), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 9 ottobre 1964 - 30 aprile 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Santino Costantini, nato il 1º novembre 1940, a Viterbo, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 13 marzo 1961 - 10 gennaio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Vincenzo De Lucia, nato il 7 agosto 1943 a Santa Maria a Vico (Caserta), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole.

Nel corso di quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchèchiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 22 gennaio 1963 - 31 maggio 2005.

Con decreto 8 maggio 2006, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Antonio Piga, nato il 29 giugno 1943 a Palau (Sassari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 20 ottobre 1961 - 17 giugno 2005.

Con decreto 10 giugno 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Nereo Zuanetto, nato il 5 settembre 1945 a Gazzo (Pordenone), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, equilibrio, ed autorevolezza. Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissilvia qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 30 agosto 1965 - 16 marzo 2004.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Salvatore Fazio nato il 9 maggio 1952 a Catania con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 26 gennaio 1972 - 1° aprile 2004.

Con decreto 13 settembre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Italo Moretti nato il 18 ottobre 1942 ad Alghero (Sassari) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e del paese». - Territorio nazionale, 3 luglio 1963 - 18 ottobre 2004.

Con decreto 17 luglio 2006 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Mattei nato il 1° agosto 1951 a Pastena (Frosinone) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, equilibrio, ed autorevolezza. Nel corso di oltre trentatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese. - Territorio nazionale, 16 settembre 1970 - 10 luglio 2003.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Giulio Felline nato il 17 agosto 1942 a Matino (Lecce) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 25 aprile 1961 - 3 luglio 2004.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Antonino Gizzi nato il 9 novembre 1942 ad Alatri (Frosinone) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e del paese». - Territorio nazionale, 26 agosto 1960 - 5 luglio 2004.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Bernardino Lai nato il 28 luglio 1942 a Sorradile (Oristano) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 15 novembre 1960 - 27 luglio 2004.

Con decreto 10 giugno 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Giulio Lazzari nato il 4 febbraio 1949 a Blera (Viterbo) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 15 settembre 1966 - 3 febbraio 2004.

Con decreto 10 giugno 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Francesco Madotto nato il 2 giugno 1939 a Resia (Udine) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, equilibrio, ed autorevolezza. Nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese». - Territorio nazionale, 24 agosto 1958 - 2 giugno 2004.

06A10827 - 06A10829 - 06A10830 - 06A10828 - 06A11013

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Karlovarský suchar», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 290 del 29 novembre 2006, la domanda di registrazione della indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata da Cornia, spola r.o., ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto di panetteria - classe 2.4 - prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria - biscotti.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A11142

Domanda di registrazione della denominazione «Pimentón de la Vera», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 287 del 24 novembre 2006, la domanda di registrazione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata da D. Manuel Fernàndez Amor, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per la spezia - classe 1.8 - altri prodotti dell'allegato II (spezie) - «Pimentón».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A11143

Domanda di modifica della denominazione «Queso Nata de Cantabria», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 288 del 25 novembre 2006, la domanda di modifica della denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata dal Consejo Regulador de la D.O. «Queso de Cantabria», ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il formaggio - classe 1.3 - Formaggio.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A11144

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Claxon»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 934 del 15 settembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLAXON nelle forme e confezioni: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 2 ml; «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 3,5 ml; 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone di polvere + fiala solvente 10 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone 2 g.

Titolare A.I.C.: CLAN S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Valleranno n. 96, 00128 Roma, Italia, codice fiscale 06105851007.

Confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 2 ml.

A.I.C. n. 036642054 (in base 10), 12Y786 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: La.Fa.Re. s.r.l. - Ercolano (Napoli), Italia, via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controlli e confezionamento primario del flaconcino in polvere); Special Product's Line S.p.A., Pomezia (Roma), Via Campobello 15 (produzione completa e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 596,5 mg corrispondenti a ceftriaxone 500 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua p.p.i. 2 ml.

Confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 3,5 ml - A.I.C. n. 036642066 (in base 10), 12Y78L (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: La.Fa.Re. s.r.l. - Ercolano (Napoli), Italia, via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controlli e confezionamento primario del flaconcino in polvere); Special Product's Line S.p.A., Pomezia (Roma), Via Campobello 15 (produzione completa e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g.

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 35 mg; acqua p.p.i. 3,5 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «flacone di polvere + fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 036642078 (in base 10), 12Y78Y (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: La.Fa.Re. s.r.l. - Ercolano (Napoli), Italia, Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controlli e confezionamento primario del flaconcino in polvere); Special Product's Line S.p.A., Pomezia (Roma), Via Campobello 15 (produzione completa e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 1,193 g corrispondenti a ceftriaxone 1 g.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua p.p.i. 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone 2 g - A.I.C. n. 036642080 (in base 10), 12Y790 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: La.Fa.Re. s.r.l. - Ercolano (Napoli), Italia, Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controlli e confezionamento primario del flaconcino in polvere); Special Product's Line S.p.A., Pomezia (Roma), Via Campobello 15 (produzione completa e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 2,386 g, corrispondenti a ceftriaxone 2 g.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036642054 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 2 ml.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,42 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,00 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036642066 «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 3,5 ml.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,60 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036642078 «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone di polvere + fiala solvente 10 ml.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,99 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,24 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036642080 «2g polvere per soluzione per infusione» flacone 2 g.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,57 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 036642054 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 2 ml: si applicano le condizioni di cui alla nota 55;

confezione: A.I.C. n. 036642066 «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 3,5 ml: si applicano le condizioni di cui alla nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

confezione: A.I.C. n. 036642054 «500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036642066 «1 g/ 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare « flacone di polvere + fiala solvente 3,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036642078 «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «flacone di polvere + fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036642080 «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone 2 g - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11162

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamotrigina Op Pharma».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1289 del 24 novembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società O.P. Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 11807680159) con sede legale e domicilio fiscale in via Torino n. 51 - 20123 Milano.

Medicinale: LAMOTRIGINA OP PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036486013 - «5 mg compresse dispersibili» 28 compresse;

A.I.C. n. 036486025 - «25 mg compresse dispersibili» 28 compresse;

A.I.C. n. 036486037 - «50 mg compresse dispersibili» 56 compresse;

A.I.C. n. 036486049 - «100 mg compresse dispersibili» 56 compresse;

A.I.C. n. 036486052 - «200 mg compresse dispersibili» 56 compresse;

A.I.C. n. 036486064 - «25 mg compresse dispersibili» 21 compresse;

A.I.C. n. 036486076 - «25 mg compresse dispersibili» 42 compresse;

A.I.C. n. 036486088 - «50 mg compresse dispersibili» 42 compresse.

È ora trasferita alla società: Hexal S.p.A. (codice fiscale n. 01312320680) con sede legale e domicilio fiscale in centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda, via Paracelso n. 16 - 20041 Agrate Brianza - Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: Lamotrigina Hexal.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11158

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultralan»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1290 del 24 novembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Schering S.p.a. (codice fiscale n. 00750320152) con sede legale e domicilio fiscale in via E. Schering n. 21 - 20090 Segrate - Milano.

Medicinale: ULTRALAN.

Confezione: A.I.C. n. 022226017 - «20 mg compresse» 10 compresse.

È ora trasferita alla società: Biocure S.r.l. (codice fiscale n. 13134450157) con sede legale e domicilio fiscale in via Carlo Giuseppe Merlo n. 1 - 20122 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11159

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kronys»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1291 del 24 novembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Euroderm OTC S.p.A. (codice fiscale n. 03359850967) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Aquileja n. 8, 20144 Milano.

Medicinale: KRONYS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035948013 - «9,7 g polvere per soluzione orale» 10 bustine da 10 g;

A.I.C. n. 035948025 - «9,7 g polvere per soluzione orale» 20 bustine da 10 g;

A.I.C. n. 035948037 - «97% polvere per soluzione orale» flacone da 200 g.

È ora trasferita alla società: Farmaceutici Formenti S.p.a. (codice fiscale n. 00738390152) con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio n. 43, 20149 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11160

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antitrombina III Immuno».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1295 del 24 novembre 2006

Titolare A.I.C.: Baxter AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse n. 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Medicinale: ANTITROMBINA III IMMUNO.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un officina alternativa: Baxter AG - Lange Allee 24 - B - Vienna - Austria. per gli step produttivi:

1) formulazione;

2) filtrazione sterilizzazione;

3) riempimento sterile;

4) liofilizzazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027113012 - «500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 500 UI + 1 flacone solvente 10 ml + set di ricostituzione e infusione;

A.I.C. n. 027113024 - «1000 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 1000 UI + 1 flacone solvente 20 ml + set di ricostituzione e infusione;

A.I.C. n. 027113036 - «1500 UI/30 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 1500 UI + 1 flacone solvente 30 ml + set di ricostituzione e infusione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11161

CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il presidente della Camera di commercio di Pescara, con determinazione n. 6 del 20 novembre 2006, ha nominato il segretario generale dott. Massimo Taschini quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

06A11140

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-287) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00